

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
FINANZE (VI)	»	26
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	39
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	47
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	51
AFFARI SOCIALI (XII)	»	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	69
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	113
<i>INDICE GENERALE</i>	»	114

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Esame di una domanda di autorizzazione a eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 13-bis) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
--	---

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 10.05.

Esame di una domanda di autorizzazione a eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 13-bis).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si era concordato di rinviare la discussione a stamane, per consentire ai componenti di consultare la documentazione integrativa pervenuta. Rammenta altresì che il collega Leone ha proposto il diniego dell'autorizzazione. Fa presente che nel tardo pomeriggio di ieri l'on. Ghedini e il sen. Longo (difensori dell'on. Berlusconi) hanno depositato un'ulteriore nota che è in distribuzione.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, illustra di aver preso cognizione della documentazione pervenuta ieri, che ritiene relativa essenzialmente alla posizione di Nicole Minetti e ininfluyente rispetto alle considerazioni svolte nella relazione inerenti alla domanda di perquisizione, le quali quindi non crede di dover modificare.

Pierluigi MANTINI (UdC) soffre il disagio di dover affrontare questioni legate a

fatti di così rilevante gravità. Dettosi culturalmente lontano non solo dagli ambienti sottoposti all'attenzione della Giunta ma anche dai difensori dell'on. Berlusconi, d'altronde non intende fare le funzioni della pubblica accusa. Tuttavia dovrà soffermarsi su taluni aspetti di merito per confutare gli argomenti del relatore, cui pure dà atto di aver svolto il suo compito con pacatezza e sobrietà. Ma proprio l'incedere cauto e ragionato della relazione che ha ascoltato stride con la proposta conclusiva della relazione, che finisce per ricavare il *fumus persecutionis* da elementi che possono tutt'al più ingenerare dubbi interpretativi ma non certo sospetti di uso improprio dei poteri degli inquirenti per causare un ingiusto danno al Presidente del Consiglio. Quei dubbi dovrebbero trovare la loro soluzione presso le competenti sedi giurisdizionali e non presso la Giunta. Deve quindi ribadire la sua condanna morale per l'accaduto, che fa necessariamente parte del giudizio politico complessivo sulla condotta dell'on. Berlusconi, che egli vede anche esposto a ricatti di vario genere e causa di discredito internazionale per il Paese.

Venendo più specificamente ai nodi tecnici affrontati nella relazione, si sofferma in via preliminare sulla qualificazione come domicilio di un parlamentare delle porzioni immobiliari designate con i numeri 801 e 802 di Residenza Parco in Segrate. Dal testo stesso della domanda in

titolo si capisce che l'unità immobiliare contrassegnata dal numero 802 è la sede di società commerciali e quindi è sicuramente da escludere la copertura dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Quanto all'interno 801, definito 'pertinenza del Presidente del Consiglio dei Ministri', rileva che due atti istruttori inducono a concludere che non vi si svolga oggi né vi si sia svolta in passato attività politico-parlamentare. In un'intercettazione telefonica, riportata alla pagina 273 dell'incartamento, il ragionier Spinelli interloquisce con la signora Garcia Polanco e le fa presente che vi è stato un errore nei pagamenti dei canoni locatizi delle residenti a via dell'Olgettina; il medesimo Spinelli, in un interrogatorio nelle indagini difensive, ammette di non aver mai seguito l'attività politica e istituzionale del Presidente Berlusconi. Ne trae che nell'ufficio indicato nella domanda di perquisizione evidentemente si ordinano i pagamenti per le ragazze e si seguono aspetti di gestione immobiliare, ivi comprese — deve suo malgrado precisare — porzioni edilizie nelle quali la polizia ha rinvenuto cospicui quantitativi di droga. Se davvero le sedi in questione fossero destinate originariamente a scopi istituzionali, l'uso concreto che se ne fa sarebbe penalmente illecito. Puntualizzato che tutta la disciplina del domicilio del parlamentare dovrebbe essere oggetto di rivisitazione per evitare imbarazzanti qualificazioni *ex post*, non crede sufficiente la copia della comunicazione resa da un collaboratore dell'on. Berlusconi nel 2004, al Presidente della Camera Casini, in cui si indicava genericamente come domicilio del Presidente del Consiglio un luogo in Segrate, senza specificare il numero civico. Tanto più che tale comunicazione non è riferibile alla legislatura in corso.

Quanto alla tematica, evocata nella relazione, della 'ministerialità' del preteso reato, rimarca che i precedenti adottati dai difensori dell'on. Berlusconi sono per un verso inutili e per l'altro controproducenti. Il caso relativo al decreto di archiviazione del tribunale dei Ministri di Roma n. 1 del 2008 ha a che fare con decreti del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri in materia di personale dei servizi di informazione: si tratta all'evidenza di un'ipotesi di responsabilità ministeriale propria. In secondo luogo, il provvedimento del pubblico ministero di Trani che trasmette gli atti al tribunale dei Ministri di Roma per una fattispecie simile a quella oggi in discussione è motivato in un modo talmente perplesso e contraddittorio da non giovare alla tesi esposta. Quanto invece ai precedenti della Camera dei deputati, ricorda che si è sempre trattato di atti strettamente funzionali, quali per esempio i reati contestati al collega Lunardi (doc. IV-bis, n. 1 — XVI legislatura); Alemanno (doc. IV-bis, n. 1 — XIV legislatura); Radice (doc. IV-bis, n. 1 — XIII legislatura) e Bindi (doc. IV-bis, n. 2 — XIII legislatura). Da un punto di vista di politica generale, osserva che tra le funzioni proprie del Presidente del Consiglio non rientra né la prostituzione minorile, né l'attività di concussione. D'altronde, insistere sulla natura ministeriale della concussione finalizzata a celare la prostituzione minorile sarebbe insultante per la dignità intellettuale della Giunta, aberrante e scandaloso.

Quanto al profilo della competenza territoriale, non dubita che questa si radichi in Milano, giacché l'evento profittevole per il preteso concussore si è verificato in tale città. D'altra parte, è nella questura di Milano che si sono svolti i frenetici contatti nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 che poi hanno portato alla consegna della giovane Karima alla signora Minetti.

Conclusivamente, ribadisce che l'unità immobiliare n. 802 non è domicilio del parlamentare e quindi la relativa perquisizione non richiede una previa autorizzazione; per il resto non ravvisa elementi persecutori e quindi voterà contro la proposta del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ha letto con scrupolosa attenzione la memoria del collega Ghedini e l'ulteriore documentazione da lui versata alla Giunta; ha sentito anche la relazione dell'on. Leone. Non ne è rimasto affatto convinto. Per dignità della

funzione di parlamentare evita di dilungarsi sugli aspetti avvilenti per la dignità delle persone che emergono dalla vicenda che qui si sta considerando. Sperava che l'on. Berlusconi si dimettesse ed evitasse questo disdoro. Così non è stato e quindi si attiene agli aspetti tecnici, anche per rispetto del relatore e del lavoro da lui svolto seppure da lui non condiviso soprattutto nella conclusione sulla sussistenza del *fumus persecutionis*. Quanto alla nozione del domicilio, i difensori allegano documentazione fotografica volta a dimostrare che lo studio del dott. Spinelli è effettivamente il domicilio del deputato Berlusconi. Si tratta evidentemente di una finta prova. Non crede infatti che lo studio di un collaboratore sia automaticamente anche domicilio del parlamentare. La sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2004 – pure citata dal relatore – chiarisce che è domicilio il luogo rispetto al quale si ponga un'esigenza di tutela dell'autonomia del Parlamento. È assodato infatti che l'immunità del domicilio del parlamentare di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione è una proiezione dell'immunità della sede delle Camere prevista dall'articolo 62 del Regolamento della Camera (e dal corrispondente articolo 69 del Regolamento del Senato) e riconosciuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975. Non crede proprio che lo studio del cosiddetto tesoriere di Arcore, a Segrate, possa considerarsi una proiezione delle sedi in cui si svolge attività parlamentare costituzionalmente tutelata.

Questo argomento gli sembra sia rafforzato da un atto depositato dal collega Ghedini. Si tratta della deposizione – raccolta ai sensi dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale – dello stesso Spinelli che dichiara testualmente: «*Ho cominciato a lavorare per lui dall'inizio di novembre 1978 inizialmente in qualità di controllo interno contabile, poi passai in Fininvest fino al 1994. Quando il Presidente Berlusconi è entrato in politica, sono passato alle società che fanno capo al dr.*

Berlusconi. Mi occupo anche sovente di questioni economiche private del Presidente che mi vengono da lui affidate».

Da questo passaggio si evince chiaramente che il dott. Spinelli non è affatto un segretario politico di Berlusconi ma è una sorta di tesoriere, con compiti commerciali e contabili per le sue esigenze private. Nei suoi uffici quindi è assai arduo rinvenire tracce di attività politico-parlamentare. Le nuove carte giunte ieri, sfrondate di quanto riguarda il processo e non la Giunta dimostrano la necessità o almeno l'utilità della perquisizione presso l'ufficio-paga di Spinelli, anche per riscontro con gli elementi documentali acquisiti nelle altre perquisizioni. Dovrebbe essere interesse anche della difesa esprimersi per l'autorizzazione dell'atto di cui si discute. Sotto questo aspetto, non si opporrebbe a una restituzione degli atti alla procura di Milano per incompetenza della Camera a deliberare su un luogo privato.

Quanto poi all'eccezione d'incompetenza territoriale, si tratta evidentemente di un profilo sottratto alla decisione della Giunta. È un'eccezione processuale che potrà essere sollevata nelle sedi giudiziarie proprie e che non può influire sulle nostre decisioni.

Ad ogni buon conto, precisa che il reato di concussione si consuma nel momento e nel luogo in cui si ha la promessa o la dazione dell'indebito vantaggio. È chiaro che, in questo caso, il connotato indebito del vantaggio e il suo ottenimento sono maturati a Milano. La giurisprudenza consolidata di recente afferma che, se alla promessa segue effettivamente la dazione dell'utilità, il momento consumativo si sposta in avanti. Ciò tanto più se l'utilità consiste – non nel danaro o in un altro bene che è nell'esclusiva disponibilità della persona immediatamente concussa ma – invece nell'esito favorevole per il concussore di un procedimento più complesso, allo svolgimento del quale concorrono più protagonisti e fattori. È per questo che la giurisprudenza parla al riguardo anche di fattispecie a formazione progressiva.

Questo orientamento è confermato dalla Cassazione nella sentenza della VI

sezione del 26 settembre 2007 n. 2142, conforme a diversi precedenti, che ha ormai chiarito che il reato di concussione è perfetto anche quando il concusso si limita a promettere l'utilità cercata dal concussore; il momento consumativo – tuttavia – si sposta in avanti e si compie al momento della dazione se questa in effetti sopravviene. In sostanza, il *metus publicae potestatis*, che perdura e che consente al concussore di ottenere il vantaggio indebito, porta avanti il momento consumativo del reato.

Del resto, la manualistica corrente conosce la diversità fra la perfezione del reato e la sua definitiva consumazione, che certamente, in questo caso, è avvenuta a Milano.

Quanto poi al tema dei reati ministeriali, ritiene che la difesa dell'on. Berlusconi l'abbia avanzata per scrupolo difensivo ma senza crederci più di tanto. Né lo persuade il pur dotto intervento del collega Leone. La concussione qui è contestata non per l'abuso delle funzioni o dei poteri ma per l'abuso della qualità. E diversamente non poteva essere. Nell'indurre la questura di Milano a rilasciare la giovane marocchina, l'on. Berlusconi non ha strumentalizzato o distorto alcuna delle sue tipiche funzioni.

Le funzioni del Presidente del Consiglio sono descritte anzitutto nell'articolo 95, primo comma, della Costituzione e consistono nel dirigere la politica nazionale e nel mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo attraverso il coordinamento e la promozione dell'attività dei Ministri.

La legge n. 400 del 1988 non prevede altre specifiche funzioni che non siano attinenti alla responsabilità per il regolare e ordinato funzionamento della Presidenza del Consiglio.

Altre funzioni sono previste in materia di protezione civile e di servizi d'informazione e di sicurezza dello Stato. In questo caso nessuna di queste specifiche funzioni è interessata.

Né si può sostenere che il Presidente del Consiglio assommi in sé le funzioni di tutti i dicasteri, giacché altrimenti non

avrebbe senso distinguere i Ministri con e senza portafoglio e non si comprenderebbe per quale motivo esista l'istituto dell'*interim*.

Il collega Ghedini offre due precedenti, nessuno dei quali fa al caso dell'assistito.

Ve n'è uno che riguarda la trasmissione da parte del pubblico ministero di procura ordinaria al tribunale dei Ministri di Roma per fatti attinenti ai servizi segreti. E quindi il preteso reato era certamente ministeriale ma per nulla assimilabile all'attuale.

L'altro caso riguarda la tristemente famosa telefonata di Berlusconi al dott. Innocenzi per cercare di influire sulla trasmissione *Annozero*. Ebbene, in questo caso la procura ordinaria di Trani trasmise gli atti al tribunale dei Ministri. Ma lo fece con una motivazione perplessa e quasi suicida, riconoscendo esplicitamente che – se si fosse attenuta ai criteri dettati dalle Sezioni unite penali del 1994 – avrebbe dovuto trattenere per sé il fascicolo. D'altronde, la Cassazione, nella sentenza del 6 agosto 1992 ha stabilito che il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali se non quando abbia la certezza o – almeno – il fondato dubbio che si tratti di un reato ministeriale. Non v'è quindi in questo caso alcuna pregiudizialità. Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione anche alla luce della sentenza della sezione I 22 maggio 2008, n. 28866.

L'on. Ghedini si guarda bene dal citare i due precedenti fondamentali della Cassazione. Quello – per l'appunto – su De Lorenzo delle Sezioni unite del 1994; e quello su De Michelis del 1998 dal quale si capisce con chiarezza che per esservi reato ministeriale occorre un atto compiuto nell'esercizio delle funzioni proprie del dicastero di riferimento.

La sentenza delle Sezioni unite del 1994 è esplicita nell'affermare che occorre un nesso oggettivo di strumentalità e non è sufficiente la mera occasionalità del rivestire la carica rispetto al fatto, mancando tale nesso non v'è neppure l'obbligo di trasmettere gli atti al tribunale dei

ministri. Lo stesso principio è affermato la sentenza De Michelis del 1998, laddove essa sostiene che i fatti corruttivi ascritti all'ex Ministro degli esteri attenevano a lavori pubblici (autostrade ed altre opere) e non agli ambiti sui quali egli aveva titolo ad intervenire.

Del resto, ciò è confermato dal precedente freschissimo di Lunardi, imputato per un decreto interministeriale di finanziamento a *Propaganda fide*. Nella XIV legislatura si ebbe il caso del ministro delle politiche agricole Alemanno per una certificazione relativa al cosiddetto *Lattefresco BLU* della Parmalat: anche qui atti pertinenti ad ambiti di specifica competenza.

Si può inoltre ricordare, *a contrario*, « il classico » del caso Andreotti, nella seduta del Senato del 13 maggio 1993. L'on. Andreotti era imputato per fatti attinenti alla linea politica della Democrazia Cristiana (e, in particolare, di alcuni suoi esponenti siciliani a lui legati) avvenuti quando era Presidente del Consiglio. In quel caso, nessuno, nemmeno lui, sollevò la questione della 'ministerialità'. Cita, per chiarezza, quanto affermò lo stesso Andreotti nella seduta: « *i miei colleghi di Governo e io non ignoravamo i rischi e le possibili reazioni in una linea di politica di contrasto vero e non declamatorio (della mafia)* ». In sostanza, pur essendo *lato sensu* politico, l'asserito concorso in associazione per delinquere del sen. Andreotti (da cui poi è stato in parte dichiarato assolto), non era ministeriale.

Quanto alla dottrina, cita tra i tanti il manuale di Temistocle Martines, secondo cui il reato è ministeriale quando è commesso in occasione e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni e abusando del potere conferito. Citare poi il caso Matteoli è un fuor d'opera perché la Corte costituzionale non ha mai detto che il reato ascritto a Matteoli era stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Le questioni sopra trattate sono sorprendentemente ed inopinatamente assunte nella relazione quali elementi sintomatici della sussistenza del *fumus persecutionis*. Perciò potrebbe limitarsi a dire che la loro insussistenza determina

anche quella della volontà persecutoria. Osserva anche che uno dei due uffici che l'autorità giudiziaria intende perquisire è sicuramente estraneo alle funzioni politico-parlamentari dell'on. Berlusconi. Non dimeno, l'autorità giudiziaria ha chiesto l'autorizzazione *ex* articolo 68, secondo comma, della Costituzione per lealtà istituzionale e per senso di estremo garantismo. Tale elemento esclude ancor più qualsiasi intento persecutorio; affermarlo con un atto politico quale la delibera della Camera risulterebbe un ennesimo atto di guerra politica contro la magistratura per gli atti del procedimento, che parlano da soli.

A ogni modo preannunzia – ove fosse necessario – la presentazione di una relazione di minoranza. Ribadisce che il Presidente del Consiglio dovrebbe considerare attentamente l'eventualità di farsi processare, dimettendosi per difendersi meglio ove lo ritenga opportuno. Da questo punto di vista concorda anche con il Presidente della Camera che ha parlato di un'inaccettabile pretesa di impunità.

Maurizio TURCO (PD) ricorda, in via preliminare, che ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione « *Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale* ». Tale norma costituzionale risulta integrata dalla normativa dettata dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Al riguardo, fa presente inoltre che l'articolo 6 della citata legge costituzionale prevede che: « *1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati nell'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. 2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7,*

dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati. » Come si evince dal combinato disposto della normativa costituzionale, tale *modus procedendi* relativo all'obbligo di trasmissione degli atti da parte della procura al cosiddetto tribunale dei Ministri postula, a monte, che vi sia un cd reato '*ministeriale*' ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

La questione, che rileva anche in questa sede e che rappresenta un punto centrale nella relazione dell'on. Leone, è relativa all'individuazione del soggetto titolato, nella sistematica del nostro ordinamento processuale penale, a qualificare il reato quale reato comune o ministeriale. Al riguardo ricorda che, sul punto, la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione è pacificamente orientata nel senso che tale qualificazione spetta in via preliminare ed in maniera inequivoca al pubblico ministero o, successivamente, al giudice per le indagini preliminari. Richiama alcune pronunce della Corte di cassazione e, in particolare la sentenza della Sezione VI, 6 agosto 1992, n. 2865, Ferlin, la quale specifica che « *L'obbligo di trasmissione al cosiddetto 'Tribunale dei ministri' degli atti concernenti i reati indicati nell'articolo 96 Cost. previsto dall'articolo 6 l. cost. n. 1 del 1989 sussiste a condizione che venga ravvisata, quantomeno sotto il profilo del dubbio, l'ipotizzabilità di un reato 'ministeriale' (commesso cioè da un ministro nell'esercizio delle sue funzioni). Esso, quindi, non sussiste quando tale ipotizzabilità è esclusa dal P.M. o, successivamente dal g.i.p. ».*

La Sezione I, nella sentenza del 22 maggio 2008 n. 28866, ha stabilito che: « *Non è configurabile alcuna competenza del collegio, istituito a norma dell'articolo 7 dell'articolo della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, a deliberare in tema di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, allorché non esista, nei loro confronti, una notizia criminis qualificata, nel senso che il rapporto, il referto o la denuncia dichiaratamente relativi a reati di cui all'articolo*

96 Cost. ricolleghino ad essi la commissione di un illecito di rilevanza penale, la verifica della quale spetta, sotto la sua responsabilità, al p.m., pur privo, una volta che abbia ricevuto rapporto, referto o denuncia, di poteri d'indagine, spettanti solo al predetto collegio. »

Alla luce delle pronunce testé richiamate, si ricava che, una volta acquisita una *notitia criminis* da parte del pubblico ministero nei confronti del Presidente del consiglio o di un Ministro, la qualificazione circa la natura ministeriale del reato o meno spetta inderogabilmente a lui – non essendovi alcuna sentenza della giurisprudenza di legittimità di contrario avviso. Pertanto, non avendo rinvenuto il pubblico ministero nel caso *de quo* alcun reato ministeriale, ed anzi essendo il capo di incolpazione chiaramente formulato nel senso di escludere qualsiasi nesso tra la contestata concussione e 'l'esercizio delle funzioni' – abusivo o meno che sia – non ritiene sia violato, contrariamente a quanto postula il relatore Leone al fine di suffragare la tesi del *fumus persecutionis*, alcun obbligo di inoltrare gli atti al cosiddetto tribunale dei Ministri da parte della procura. Alla luce delle anzidette premesse, ritiene debba escludersi *in nuce* un qualsiasi *fumus persecutionis* in quanto, una volta acquisita da parte del pubblico ministero la notizia di reato in ordine agli accadimenti per cui si discute, l'articolo 112 della Costituzione impone allo stesso, inderogabilmente, il dovere di procedere ad effettuare accurate indagini, non potendosi tollerare prassi, purtroppo non infrequenti, elusive del precetto costituzionale in questione.

Precisa altresì che nel caso *de quo*, le condotte delittuose contestate nel capo di incolpazione non sono inquadrabili nella categoria del reato ministeriale neppure alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14 del 1994 (che richiede una connessione strumentale e un collegamento funzionale tra condotta incriminata e qualità del soggetto attivo), in quanto si contesta l'abuso della qualità, cioè del solo *status* soggettivo dell'essere, l'indagato, il Presidente del Consiglio, il

quale, «abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010, avendo appreso che la minore El Mahroug Karima – da lui precedentemente frequentata – era stata fermata e condotta presso la Questura di Milano, si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dr. Pietro Ostuni e (...) lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio (...) e, quindi induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni (...) affinché la minore venisse affidata a Minetti Nicole (...)» integrando così un'azione delittuosa per finalità che non sono in alcun modo ricollegabili ad alcun esercizio di funzioni di governo, quali quelle esercitate (o che dovrebbero essere esercitate) dal rappresentante dell'esecutivo.

Quanto alla competenza territoriale della procura di Milano, ricorda che, nella relazione dell'on. Leone si segnala, quale secondo punto sintomatico di un possibile *fumus persecutionis*, l'incompetenza territoriale dei pubblici ministeri procedenti; anche sotto questo profilo, non possono essere mosse censure all'operato dei magistrati inquirenti. Data infatti per pacifica la circostanza per cui la competenza territoriale, come stabilito dall'articolo 16 del codice di procedura penale, in caso di connessione tra reati appartiene al giudice competente per il reato più grave – che nel caso di specie, stanti le pene edittali, è senz'altro quello di cui all'articolo 317 c.p. – occorre interrogarsi sul luogo, e dunque necessariamente sul momento, della consumazione di questo reato, così come risulta contestato nel capo di incolpazione. La recente giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla consumazione del reato di concussione caratterizzato da condotte in cui la promessa o la realizzazione dell'utilità sia frazionata nel tempo, ha precisato che: «il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché se tali atti si susseguono, il

momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo» (Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31689), nonché che «il delitto di concussione si sviluppa mediante azioni causalmente concatenate ovvero abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale, costrizione o induzione del concusso ad un determinato atteggiamento, promessa o dazione, fermo restando che esso, pur potendosi consumare con la sola promessa di denaro o di altra utilità e pur rimanendo unico quando alla promessa segua la dazione, postula lo spostamento in avanti del momento consumativo in coincidenza con la dazione medesima» (Sez. I, 2 dicembre 2005, n. 47289).

Al riguardo, rileva come, nel caso *de quo*, secondo la stessa costruzione del capo di incolpazione formulato dai pubblici ministeri, il momento consumativo del reato, stante il realizzarsi ed il susseguirsi di una serie di condotte, debba essere necessariamente rinvenuto nel momento in cui l'utilità promessa – indotta dall'indagato abusando della sua qualità – effettivamente si sia realizzata. Il che è avvenuto inequivocabilmente in quel di Milano all'atto della presa in carico della minore Karima da parte della signora Minetti, in violazione delle norme riguardo l'affidamento della minore alle autorità minorili.

Ritenendo pertanto evidente la correttezza dell'operato dei pubblici ministeri sotto i profili prima illustrati e sgombrato dunque il campo dai due postulati che il relatore ha inopinatamente utilizzato al fine di sostenere l'esistenza di un *fumus persecutionis*, reputa necessario ribadire che il compito della Giunta al fine del rilascio o meno dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, rimane esclusivamente quello di valutare, nel merito, se vi siano elementi volti a suffragare l'eventualità che i pubblici ministeri, abusando delle proprie funzioni stiano agendo al fine di invadere

la sfera di attribuzioni e le prerogative dei parlamentari o, ragionando *a contrario*, se invece in presenza – seppur in seguito ad una valutazione sommaria – di un *fumus boni juris* in ordine alla fondatezza della notizia di reato, i pubblici ministeri stiano solamente e doverosamente dando seguito al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, con ciò dovendosi, in radice, escludere una qualsiasi possibilità di *fumus persecutionis*. Domanda che, a suo avviso, appare quasi retorica. Dagli atti che sono stati inviati al seguito della richiesta da parte della procura di Milano, emergono infatti elementi sufficienti per ritenere non manifestamente infondata la *notitia criminis* (altro è un giudizio di colpevolezza che potrà eventualmente esserci solamente all'esito di un processo penale, ed a seguito dei tre eventuali gradi di giudizio), il che impone ai pubblici ministeri, in ossequio al principio di obbligatorietà dell'azione penale, di svolgere le indagini, sia che l'indagato si chiami Mario Rossi, sia che l'indagato si chiami Silvio Berlusconi o Roberto Formigoni. Voterà contro la proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ha ascoltato interventi esaurienti dai colleghi Mantini, Palomba e Turco, i quali sgombrano il campo dai sintomi del preteso *fumus persecutionis*. Ritiene che l'episodio di cui si discute riveli ancora una volta come il Presidente del Consiglio voglia sottrarsi all'applicazione della legge, vuoi attraverso provvedimenti *ad personam* vuoi con espedienti difensivi. Esclude l'esistenza di un qualsiasi intento persecutorio giacché l'indagine scaturisce da un episodio preciso. V'era una minore che avrebbe dovuto seguire la trafila amministrativa ordinaria per essere affidata a un centro di ricovero e accoglienza. Tale procedimento è stato invece alterato in virtù di un intervento diretto dell'on. Berlusconi sulla questura di Milano. Rimarcata la lodevole correttezza del commissario Giorgia Iafrate, che ha resistito finché ha potuto a fortissime pressioni nonostante la sua ridotta anzianità di servizio, considera con favore il tono pacato e sobrio della relazione del-

l'on. Leone, la quale però si basa su appigli fragili. L'on. Berlusconi viene a conoscenza della presenza di Ruby in questura da una donna brasiliana, Michelle Conceição, che evidentemente aveva il suo numero di telefono, ciò che dovrebbe già far riflettere.

Quanto alla pretesa competenza del tribunale dei Ministri, non trova persuasiva l'osservazione del relatore secondo cui la procura della Repubblica neanche si sarebbe posta il problema dell'applicabilità dell'articolo 96 della Costituzione. È anzi la certezza che tale disposizione non poteva trovare applicazione che denota la correttezza della procura di Milano, giacché altrimenti, in caso di dubbio, davvero gli atti avrebbero dovuto essere spediti al Collegio per i reati ministeriali. Peraltro la qualificazione dei reati ministeriali si deve operare secondo i criteri indicati dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione nel 1994, i quali non sono in grado di ricomprendere l'odierna fattispecie. Tanto più che in quest'ultima non si contesta l'abuso dei poteri ma l'abuso della qualità.

Quanto alla questione della competenza territoriale, rammenta che l'articolo 600-bis del codice penale incrimina una condotta ricompresa tra i reati di competenza della procura distrettuale ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura penale.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore*, interrompendo, fa presente che le sue considerazioni circa la competenza territoriale erano relative solo al delitto di concussione.

Donatella FERRANTI (PD), riprendendo il suo dire, osserva che il preteso reato di prostituzione minorile apparirebbe verosimile, se è vero che agli atti risulta un pagamento da parte di Giuseppe Spinelli a Karima El Mahroug di molte decine di migliaia di euro. Da questo punto di vista la perquisizione conserva la sua utilità presso un luogo che assai difficilmente può essere definito il domicilio di un parlamentare. Esclude pertanto ogni intento persecutorio della magistratura.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, nuovamente interrompendo, osserva che – ove la procura fosse veramente intenzionata a chiedere il rito immediato – oggettivamente la perquisizione perderebbe di senso.

Donatella FERRANTI (PD) ribatte che la richiesta di rito immediato non è ancora stata depositata. Deve inoltre osservare che nonostante i contenuti del mandato a svolgere indagini difensive ricevuto dal collega Ghedini e dal sen. Longo, le risultanze istruttorie smentiscono che presso la villa del Presidente del Consiglio si svolgano soltanto saltuari incontri conviviali seguiti da atti di beneficenza. In realtà si tratta di festini organizzati mediante la chiamata a raccolta di numerose giovani donne. Né può sorvolare sul fatto che tra costoro si annovera la signorina Garcia Polanco, il cui convivente non solo ha in comodato un'automobile intestata a Nicole Minetti, bensì è stato colto in possesso di un ingente quantitativo di cocaina. Questi fatti peraltro sono dell'agosto 2010 e ci si sarebbe aspettati che il Presidente del Consiglio facesse cessare queste frequentazioni. Purtroppo ciò non è avvenuto: ancora ad ottobre la Polanco ha chiamato la segreteria del prefetto di Milano Lombardi spendendo esplicitamente il nome dell'on. Berlusconi. Si arriva all'incredibile che il prefetto manda al Presidente del Consiglio i saluti tramite la Polanco. Osservato che il materiale investigativo è denso di considerazioni improntate al maschilismo e alla mercificazione della donna, si domanda come possano le donne del PdL presso la Giunta non indignarsi. Non si soffermerà ulteriormente sulla caratura negativa degli altri protagonisti della vicenda, quali Emilio Fede e Lele Mora, la cui compagnia nuoce al Presidente del Consiglio. Voterà contro la proposta del relatore.

(La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.20).

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), nel condividere la relazione del collega Leone e le

sue conclusioni, osserva che al Presidente del Consiglio dev'essere riconosciuta una competenza di ordine generale, sicché è ben difficile ritenere non ministeriale il reato a lui ascritto. La stessa imputazione di concussione gli appare precaria, giacché il d.P.R. n. 448 del 1988 prevede procedure di affidamento dei minori indiziati di reato che non gli sembra siano state violate. Sottolineato che l'articolo 18-*bis* del citato decreto presidenziale prevede che il minore colto in flagranza non possa essere trattenuto presso uffici giudiziari o di polizia in situazioni di promiscuità e comunque non oltre le dodici ore, non trova indebita l'interferenza ascritta al Presidente del Consiglio, essendo questa assimilabile a una qualsiasi istanza acceleratoria da parte degli utenti della pubblica amministrazione. Rilevato che la minore venne fermata alle 18 del 27 maggio e consegnata alla Minetti alle 2 di notte del 28 maggio, osserva che forse si voleva cercare l'incidente procedurale e che comunque l'affidamento alla Minetti doveva considerarsi temporaneo. Curioso gli appare il comportamento del pubblico ministero competente, la quale non solo nella notte precedente non sembra aver dato precise disposizioni (rispetto alle quali l'affidamento alla Minetti sarebbe stato in contrasto) ma si sarebbe dovuta precipitare in questura quantomeno di prima mattina il 28 maggio per verificare la situazione; questo non gli risulta essere avvenuto.

Ritenuta ormai la sopravvenuta inutilità della perquisizione, osserva che la ridondanza di documentazione e i progressi attriti tra la magistratura di Milano e alcuni suoi esponenti, da un lato, e il Presidente Berlusconi, dall'altro, legittimino una valutazione di sussistenza del *fumus persecutionis*. Voterà a favore della proposta del relatore.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) crede che il *fumus persecutionis* sia *in re ipsa*. La procura di Milano da molti anni porta avanti inchieste a orologeria e si è rivestita di un abito chiaramente politico. Rilevate anche le cospicue irregolarità nel proce-

dimento in corso, voterà a favore della proposta del relatore.

Antonino LO PRESTI (FLI) interviene per preannunciare il suo voto contrario alla proposta del relatore, rimarcando la differenza tra gli uffici del pubblico ministero e quelli del giudice vero e proprio: il Presidente del Consiglio avrebbe una *chance* in più se si presentasse ai suoi giudici per contestare le risultanze investigative. Del resto, il procedimento è iniziato contro la Minetti e non contro l'on. Berlusconi. Condivide anche le considerazioni del collega Mantini circa la qualificazione dell'immobile contrassegnato dal numero 802.

Marilena SAMPERI (PD), osservato che già il relatore ha dato atto alla procura di Milano di essere stata corretta, per avere chiesto l'autorizzazione a perquisire un luogo sulla cui qualificazione è lecito dubitare, nondimeno tenderebbe a escludere che le due unità immobiliari di cui si tratta siano coperte dalla prerogativa di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. La documentazione prodotta dalla procura della Repubblica è ampia e solida: non è possibile quindi ravvisarvi un indice di *fumus persecutionis* ma anzi essa costituisce l'evidente testimonianza di un'inchiesta rigorosa, documentata e completa.

Quanto alla questione della qualificazione del reato, se comune o ministeriale, condivide le osservazioni dei colleghi Palomba e Turco e rimarca che il relativo compito spetta esclusivamente al pubblico ministero. L'elemento soggettivo di rivestire la carica non è considerato sufficiente per la 'ministerialità' del reato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione né dalla prevalente dottrina. Quando ci si lagna del fatto che il fascicolo odierno sia pervenuto dalla procura presso il tribunale ordinario e non già dal tribunale dei Ministri, si dovrebbe ricordare che la richiesta di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione prelude alla valutazione da parte della Camera competente della sussistenza

di una delle scriminanti di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Se la maggioranza intendesse argomentare in tal senso, vorrebbe dire che crede in astratto applicabili alla prostituzione minorile la cosiddetta ragion di Stato o la superiore discrezionalità di governo di cui al comma 3 del predetto articolo. Tanto le sembrerebbe davvero spropositato, non essendo giovevole a tal fine il precedente del collega Matteoli, sempre avversato dalla sua parte politica. Ricostruita nel dettaglio la nottata tra il 27 e il 28 maggio 2010, osserva come non risponda al vero che il pubblico ministero Fiorillo non avesse dato disposizioni circa l'affidamento ai centri indicati dalla legge della minore Karima. Sotto questo profilo, è addirittura un bene che il fascicolo sia pervenuto dalla procura ordinaria e non dal Collegio per i reati ministeriali, giacché in quest'ultimo caso la Camera sarebbe stata in sommo imbarazzo.

Che poi nella vicenda si mischino in modo poco decente aspetti di vita privata con profili del ruolo pubblico del Presidente del Consiglio, emerge da una pluralità di elementi. Cita in particolare un'intercettazione tra due giovani donne che – evidentemente mantenute per altre attività – si scambiano l'augurio di essere un giorno candidate per un seggio in Parlamento come ricompensa che peraltro sarebbe rimasta a carico dello Stato. Dall'insieme della vicenda emerge un quadro di grande squallore del tutto incompatibile con il dettato dell'articolo 54 della Costituzione. Conclude affermando che il dovere della classe dirigente del Paese sia quello di offrire ai cittadini un orizzonte ideale cui ispirarsi, altrimenti un popolo è disposto ad accettare tutto e a considerare tutto normale. Voterà quindi contro la proposta del relatore e preannuncia, ove questa fosse approvata, la presentazione di una relazione di minoranza.

Maurizio PANIZ (PdL) ringrazia il relatore per l'egregio lavoro svolto e per la puntualità degli argomenti adoperati. Ringrazia altresì i membri del suo Gruppo che hanno rinunciato a intervenire, dele-

gandogli il compito di svolgere la dichiarazione che si appresta a fare, che pertanto dev'essere considerata il frutto di un lavoro di gruppo. Osservato che la concussione nel caso in questione non è configurabile, scarta anche la possibilità di ravvisare la prostituzione minorile, in quanto non provata. Condivide altresì le osservazioni del relatore in ordine alla sussistenza del *fumus persecutionis*, che si può evincere anche dall'inusuale abbondanza documentale compiegata all'invito a comparire nei confronti dell'on. Berlusconi, frutto anche di un uso non proporzionato della tecnica delle c.d. intercettazioni a raggiera. Gli sembrano del tutto anomale anche le circostanze nelle quali sono pervenute le carte inviate successivamente dalla procura della Repubblica di Milano. Tutto ciò in effetti condurrebbe al diniego dell'autorizzazione richiesta.

Tuttavia, crede di dover affrontare, sotto un profilo che nessuno dei precedenti interventi ha toccato, la dirimente questione della competenza funzionale. Gli sembra evidente che nel contattare la questura di Milano il Presidente del Consiglio abbia voluto tutelare il prestigio internazionale dell'Italia, giacché presso la medesima questura era detenuta, a quanto poteva legittimamente risultargli, la nipote di un Capo di Stato estero. È del tutto evidente – a prescindere dalle pur pregevoli considerazioni che ha ascoltato nel dibattito, che tuttavia ha trascurato questo aspetto – che il Presidente del Consiglio si è preoccupato di tutelare le relazioni internazionali del nostro Paese. Non gli si può negare credito per aver creduto alle affermazioni della giovane, che questa del resto conferma oggi di aver fatto a più riprese. È quindi evidente che il reato dovrebbe essere conosciuto dal Collegio per i ministri di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 e che qualsiasi magistrato oculato avrebbe dovuto trasmettere a esso il fascicolo, mettendo a sopire fogue o ansie di perseguire il Presidente del Consiglio. È per questi motivi che ritiene pregiudiziale il profilo della competenza funzionale e – ribadito l'apprezzamento per il suo lavoro – chiede al relatore di

modificare il solo dispositivo della sua proposta, da diniego dell'autorizzazione a restituzione degli atti per incompetenza dell'autorità precedente.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, ringrazia gli intervenuti e replica brevemente ad alcune osservazioni che ha ascoltato: quanto alla particella immobiliare contrassegnata col numero 802, è la stessa procura della Repubblica che ne riconosce la natura di domicilio di un parlamentare. Quanto alle considerazioni svolte da tutti gli intervenuti in ordine alla tematica della 'ministerialità' del reato in questione e in particolare da ultimo dal collega Paniz, ritiene di poter accogliere l'invito a modificare le sole conclusioni della sua relazione, fermo restando l'impianto della stessa. Propone pertanto che la Giunta deliberi nel senso che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, prende atto del mutamento della proposta del relatore. Viene introdotto nel dibattito un chiaro fattore di novità, rispetto al quale sarebbe legittimo aprire una nuova discussione. Il profilo delle relazioni internazionali che sarebbero involte nella vicenda oggetto del procedimento in titolo, in effetti, non è stato toccato da alcuno degli intervenuti. Crede quindi opportuno un rinvio dell'esame in corso.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda con il Presidente, ravvisando nelle ultime affermazioni del relatore un'evidente contraddizione – esito probabilmente di un difetto di coordinamento interno alla maggioranza – e, questo sì, un insufficiente rispetto per la Giunta, che sinora ha discusso sulla base di una relazione dai contenuti notevolmente diversi. Quanto appena accaduto dovrebbe indurre il relatore a rimettere l'incarico, soprattutto alla luce del fatto che la Camera non ha competenze di statuizione in ordine a quali uffici giudiziari debbano procedere, visto anche che il cosiddetto 'lodo Consolo' (volto ad attribuire tale potere alle Camere) non è stato approvato. Chiede co-

munque un congruo tempo per poter elaborare un intervento sulla nuova proposta.

Marilena SAMPERI (PD) concorda con la necessità di un rinvio prospettata dal Presidente. I profili di politica internazionale evocati dall'intervento dell'on. Paniz, peraltro, non sono mai stati trattati nel corso del dibattito.

Federico PALOMBA (IdV), nell'esprimere profondo stupore per il mutato orientamento del relatore, rileva come sino ad ora la Giunta abbia dibattuto sull'opportunità di concedere o negare l'autorizzazione a effettuare una perquisizione nei locali indicati nella domanda mentre ora essa è messa innanzi alla proposta di decidere impropriamente sulla competenza dell'autorità giudiziaria istante. Concorda pertanto con la proposta del Presidente di rinviare il seguito della seduta.

Maurizio TURCO (PD), nel concordare con la proposta del Presidente, rileva tuttavia come il mutato intendimento del relatore sia un fatto positivo, in quanto esso è avvenuto all'esito del dibattito.

Maurizio PANIZ (PdL) è contrario a ogni rinvio. Il suo intervento non intendeva smentire in modo alcuno le conclusioni del relatore, che questi ha modificato solo nella parte del dispositivo. Del resto, il problema delle relazioni internazionali dello Stato è emerso con chiarezza solo dopo l'arrivo dell'incartamento integrativo in data di ieri. Non vedrebbe motivi ostativi a che la Giunta deliberasse sull'ordine dei propri lavori.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) non ravvisa motivi particolari per dilungare i tempi dell'esame.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, chiede ai componenti della maggioranza di non insistere per una deliberazione sulla sua proposta di rinvio o di sospensione. Non è evidentemente animato da alcun intento dilatorio ma deve ribadire che la

modifica della proposta da parte del relatore costituisce oggettivamente un motivo di novità per il prosieguo dell'esame. Se non vi sono obiezioni, la seduta sarà sospesa e riprenderà tra circa due ore.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, nuovamente sospesa alle 14.15, è ripresa alle 16.20).

Antonio LEONE (PdL) enunzia la nuova formulazione della sua proposta conclusiva: «*v'è da rilevare che, nel dibattito svoltosi in Giunta, tutti gli interventi si sono incentrati sulla qualificazione o meno di reato ministeriale della presunta concussione; inoltre, a rafforzare l'ipotesi che si versi nel reato ministeriale, sono state – nel dibattito stesso – sottolineate le circostanze che avrebbero indotto il presidente del Consiglio a prendere contatti con il dott. Ostuni. Tutto ciò posto e considerato, il relatore si è deciso – tenuto conto del dibattito e modificando la proposta inizialmente fatta e ritenendo dovuta la trasmissione al tribunale dei ministri – a proporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria*».

Federico PALOMBA (IdV) torna a evidenziare la clamorosa contraddizione emersa all'interno del Gruppo del PdL, che di fatto ha delegittimato l'iniziale posizione del relatore. Rimarcato ancora una volta che non compete alla Camera distribuire le attribuzioni costituzionali circa la qualificazione dei reati, contesta in radice l'impostazione del deputato Paniz. Nella telefonata dell'on. Berlusconi a Piero Ostuni non era presente alcun intento di tutela delle relazioni internazionali, che anzi ne hanno fortemente risentito. C'era invece l'unico obiettivo di rimettere sulla strada la giovane Karima. Non è possibile fondare un giudizio di competenza del tribunale dei Ministri su una palese falsità. Voterà contro la proposta del relatore e conferma che presenterà una relazione di minoranza.

Pierluigi MANTINI (UdC), osservato che la nuova conclusione della relazione of-

ferta dall'on. Leone ne rende l'impianto contraddittorio e incongruo, contesta che il complesso degli interventi svoltisi in mattinata abbia avuto a oggetto il tema dei reati ministeriali. Personalmente, viceversa, ha molto insistito sulla natura dei luoghi e della loro riconducibilità alla nozione di domicilio del parlamentare. Chiede pertanto al collega Leone di modificare opportunamente la dizione che userà nel redigere la relazione per l'Assemblea. Preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, assicura che terrà conto di tale precisazione riformulando corrispondentemente la sua proposta.

Donatella FERRANTI (PD) contesta anch'ella la coerenza dell'impianto della relazione, così come risultante dalla modifica or ora ascoltata. Si associa alle considerazioni del collega Mantini e comunque crede del tutto arbitrario che la Camera si esprima sulla necessità di trasmettere gli atti al tribunale dei Ministri, riferimento che ritiene andrebbe espunto dal testo della relazione. Osservato che perde di senso ogni rilievo in ordine al *fumus persecutionis*, rimarca l'assurdità e l'inverosimiglianza dell'approccio del collega Paniz. Se fosse stato vero che il Presidente del Consiglio intendeva salvaguardare le relazioni internazionali italiane, avrebbe certamente contattato la diplomazia egiziana a Milano. Ciò non è avvenuto. Del resto, proprio il pubblico ministero, al momento di procedere, aveva già a disposizione chiari elementi che smentivano tale falsa premessa. Contesta al collega Paniz che indizi circa l'identità di Karima El Mahroug quale nipote di Mubarak possano essere emersi dalla documentazione integrativa pervenuta ieri. Voterà contro la nuova proposta del relatore.

Antonino LO PRESTI (FLI) preannuncia il suo voto contrario sulla nuova proposta del relatore, associandosi alle considerazioni testé ascoltate. Ipotizza che, a

questo punto, la procura della Repubblica potrebbe utilmente rinunciare all'atto istruttorio.

Maurizio TURCO (PD) si è già espresso in mattinata sul tema della competenza funzionale e questo è sufficiente per fargli ribadire il voto contrario anche sulla nuova proposta. Inserire negli atti parlamentari la circostanza che il Presidente del Consiglio avrebbe telefonato al dott. Ostuni per aver creduto che la giovane interessata fosse la nipote del Presidente egiziano Mubarak costituisce un inutile accanimento contro la persona dell'on. Berlusconi prima ancora che contro il Presidente del Consiglio.

Marilena SAMPERI (PD) osserva di aver svolto il proprio intervento interamente sul tema del *fumus persecutionis*, in relazione al quale aveva incidentalmente trattato la questione dell'articolo 96 della Costituzione. Adesso evidentemente ci si trova su un terreno diverso, nel quale assume rilevanza se storicamente le relazioni internazionali dell'Italia siano effettivamente venute in questione. Deve sottolineare come dagli atti emerge chiaramente che Emilio Fede sapesse perfettamente che Karima era una ragazza marocchina, residente in Sicilia, che aveva partecipato a un concorso di bellezza. La stessa Karima proprio di recente in un'intervista televisiva ha smentito di aver mai affermato in quei giorni di essere la nipote di Mubarak. Allora delle due l'una: o il Presidente del Consiglio non dice il vero; oppure egli assume contegni pericolosi perché non verifica chi partecipa delle sue frequentazioni e chi entra nelle sue residenze. Si meraviglia che l'esponente della Lega si associ oggi al nuovo impianto della relazione, giacché il partito della Lega Nord si è sempre proclamato come paladino della lotta all'immigrazione clandestina. Karima infatti a Milano era persino priva dei documenti, conservati dal padre a Letojanni. Deve anche osservare che si è peritata di contattare lo scorso mese di ottobre l'ambasciata egiziana per conoscere quali reazioni si siano avute presso

quel Paese in seguito alla vicenda di cui oggi si discute. Può assicurare che le relazioni estere italiane non ne hanno tratto alcun giovamento. Ribadisce quindi il suo voto contrario sulla relazione e conferma la presentazione di una relazione di minoranza.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo per una questione pregiudiziale, chiede che la Giunta deliberi per proporre all'Assemblea la parziale restituzione degli atti per quel che concerne l'immobile contrassegnato dal numero 802, che chiaramente non è il domicilio di un membro del Parlamento.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, chiarisce che la proposta di restituzione degli atti formulata dal relatore è pregiudiziale anche rispetto alla questione testé posta. Porrà quindi ai voti la proposta del relatore di deliberare nel senso che la Camera restituisca gli atti all'autorità giudiziaria. Ove fosse approvata, rimarrebbero precluse non solo la proposta del collega Palomba ma anche ulteriori proposte di merito.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, conferendogli il mandato di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la circostanza che da talune agenzie di stampa risulta che componenti della Giunta abbiano riferito e commentato all'esterno contenuti degli atti che la Giunta stessa custodisce in regime di consultabilità limitata.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, deve specificare che la prassi vigente vieta la divulgazione degli atti mediante l'estrazione di copia degli stessi. Non può essere considerata limitata in alcun modo la facoltà dei deputati di esercitare liberamente il proprio mandato parlamentare anche commentando i contenuti degli atti di cui hanno preso in vario modo cognizione.

La seduta termina alle 17.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO D'INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini
(Svolgimento e conclusione)

17

COMITATO D'INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente, Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini.

(Svolgimento e conclusione).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Mariastella GELMINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Ricardo Franco LEVI (PD), Renato FARINA (PdL), Maria Letizia DE TORRE (PD), Enrico PIANETTA (PdL), Paolo CORSINI (PD), Paola GOISIS (LNP) e Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*.

Il ministro Mariastella GELMINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

AVVERTENZA	18
------------------	----

Giovedì 27 gennaio 2011.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313)

19

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 gennaio 2011.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione	20
5-03702 Giovanelli: Sui lavoratori assunti a tempo determinato dal Ministero dell'interno	20
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	22
Sugli atti di sindacato ispettivo	21
5-03169 Ciccanti: Sulle sigle delle province di appartenenza degli esuli giuliano-istriano-dalmati	21
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	24
5-03845 Ciccanti: Sull'assegnazione per il 2010 dei contributi della Riserva Fondo lire UNRRA ..	21
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	25

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che il 26 gennaio 2011 il presidente della Commissione ha scritto al ministro dell'interno per richiamare la sua attenzione sugli atti di sindacato ispettivo di competenza del Ministero dell'interno per i quali è prevista la risposta orale in Commissione affari costituzionali. Il presidente Bruno, nel riferire che da parte dei rappresentanti dei gruppi è stata più volte lamentata la circostanza che il Ministero dell'interno risponde ai predetti atti di sindacato ispettivo con ritardo, ha chiesto

al ministro di valutare se sia possibile svolgere almeno due sedute al mese per la risposta, alternativamente, ad interrogazioni a risposta ordinaria e ad interrogazioni a risposta immediata, confermando da parte della Commissione la più ampia disponibilità a programmare apposite sedute per la risposta alle interrogazioni, salvi i vincoli posti dalla restante attività parlamentare.

5-03702 Giovanelli: Sui lavoratori assunti a tempo determinato dal Ministero dell'interno.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, avverte che il deputato Bressa ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianclaudio BRESSA (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

Sugli atti di sindacato ispettivo.

Gianclaudio BRESSA (PD), rileva che il Ministero dell'interno tende a rispondere alle sole interrogazioni che, come quella testé svolta, non espongono il Governo ad un possibile imbarazzo, rinviando, per contro, *sine die*, nonostante le sollecitazioni, la risposta alle interrogazioni dal contenuto politicamente più delicato.

Nel ringraziare quindi il presidente Bruno per aver rappresentato al ministro il problema, ricorda, a titolo di esempio, che sono tuttora senza risposta l'interrogazione 5-03481 Peluffo, che chiede quali iniziative il ministro intenda intraprendere per fare luce sui preoccupanti tentativi d'infiltrazione della 'ndrangheta nel comune di Bollate e per verificare che questi non abbiano condizionato il voto nelle elezioni comunali dell'aprile 2010, e l'interrogazione 5-03850 Fontanelli, che chiede conto del mancato rispetto degli impegni assunti dal ministro dell'interno il 9 giugno 2010 con la sottoscrizione del patto per la sicurezza urbana a Pisa, denominato « Per Pisa sicura ».

Nel ricordare che la funzione del sindacato ispettivo è quella di permettere ai parlamentari di ottenere chiarimenti dal Governo su aspetti della sua condotta o su fatti della vita del paese che suscitano preoccupazione e di sollecitare eventualmente l'iniziativa del Governo stesso, osserva che, se il Ministero intende rispondere unicamente alle interrogazioni per le quali è in grado di fornire risposte che non lo pongono in imbarazzo, allora gli atti di sindacato ispettivo non hanno ragion d'essere.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA replica che la questione, sollevata dalla lettera del presidente della Commissione richiamata dalla presidenza all'inizio della seduta, è ora all'attenzione del mi-

nistro dell'interno, il quale provvederà nel modo che riterrà opportuno ad organizzare l'attività del Ministero per la risposta agli atti di sindacato ispettivo. Fa presente, quindi, che i sottosegretari hanno competenze circoscritte all'ambito della delega loro conferita dal ministro e che, per quanto riguarda le interrogazioni concernenti questioni comprese nell'ambito della sua delega, a queste viene data risposta rapidamente.

5-03169 Ciccanti: Sulle sigle delle province di appartenenza degli esuli giuliano-istriano-dalmati.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, avverte che il deputato Scanderebech ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Deodato SCANDEREBECH (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-03845 Ciccanti: Sull'assegnazione per il 2010 dei contributi della Riserva Fondo lire UNRRA.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, avverte che il deputato Scanderebech ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Deodato SCANDEREBECH (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-03702 Giovanelli: Sui lavoratori assunti a tempo determinato dal Ministero dell'interno**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nella seduta del 22 dicembre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato un'iniziativa d'urgenza che ha disposto la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni legislative. L'iniziativa governativa è il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, meglio conosciuto come decreto « milleproroghe ».

L'articolo 2, comma 6 del provvedimento reca la disposizione invocata dall'onorevole interrogante. Con essa viene autorizzato il proseguimento per ulteriori 12 mesi dei contratti di lavoro delle 650 unità di personale assunte a tempo determinato in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007 n. 3576.

L'inserimento della disposizione nel decreto-legge è il risultato degli sforzi condotti con perseveranza e determinazione dal Ministero dell'interno in una duplice direzione: da un lato rispettare gli impegni assunti in materia di lotta all'immigrazione clandestina per mantenere costantemente elevato il livello di sicurezza; dall'altro non disperdere quel patrimonio di esperienza che nella materia era stato acquisito da unità di personale che si rivelano ora preziosi per l'attività degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e degli Uffici Immigrazione delle Questure.

In questa direzione il Governo ha tenuto conto anche delle sollecitazioni venute dal Parlamento fin dal luglio dello scorso anno, in occasione dell'approvazione della manovra finanziaria estiva e di alcuni ordini del giorno accolti quali raccomandazioni, tra i quali anche uno dello stesso onorevole interrogante.

E voglio anche sottolineare che nel quadro della politica complessiva di con-

tenimento e di taglio che si è imposta in tutto il settore della spesa pubblica il Ministero dell'interno ha mantenuto l'impegno nei confronti dei 650 dipendenti con contratti a tempo determinato anche nella consapevolezza che dietro ognuno di loro vi era una famiglia.

In tal modo le strutture territoriali del Ministero dell'interno potranno avvalersi di personale qualificato nell'attività di accoglienza e integrazione e nel completamento del processo di emersione dal lavoro irregolare. Né può sottovalutarsi l'impegno che tali unità di personale saranno chiamate a svolgere nelle attività connesse con l'accordo di integrazione.

Credo sia opportuno ricordare in quest'Aula come il Governo, e per esso il Ministero dell'interno, abbia sempre attribuito grande attenzione all'attività degli Sportelli unici delle Prefetture e degli Uffici Immigrazione delle Questure.

Fornisco al riguardo alcuni dati che illustrano tale impegno.

Fin dal 2009, sono state adottate alcune misure organizzative e di sistema per la velocizzazione delle istruttorie e lo smaltimento dell'arretrato, facendo ricorso soprattutto all'implementazione della tecnologia negli uffici.

Tutto ciò ha consentito di registrare significativi risultati: nel 2008 sono stati rilasciati 169 mila permessi di soggiorno; nel 2009 242 mila, con un incremento del 43 per cento. Per quanto riguarda invece i rinnovi, nel 2008 sono stati 386 mila a fronte dei 528 mila del 2009, con un incremento di oltre il 50 per cento.

Nel 2010 i risultati sono stati a dir poco eccezionali: dal 1° gennaio al 31 dicembre

sono stati, infatti, definiti con esito favorevole complessivamente 1.385.390 procedimenti relativi a titoli di soggiorno, comprendenti sia i rinnovi che i rilasci. Nello stesso arco temporale, sono stati emessi 4.772 provvedimenti di diniego.

Tra il 1° e il 25 gennaio 2011 sono stati definiti con esito favorevole 64.770 procedimenti e sono stati emessi 220 provvedimenti di diniego.

Si sono, inoltre, progressivamente ridotti i tempi medi assoluti di conclusione dei procedimenti: si è passati dai 303 giorni del 2007 ai 271 del 2008, ai 101 del 2009. Nel 2010, i tempi medi di produzione dei titoli di soggiorno risultano attestati intorno ai 40/45 giorni. Il *trend* di questi dati è suscettibile di ulteriori miglioramenti, fino al raggiungimento dell'obiettivo dei venti giorni, previsto dalla legge.

ALLEGATO 2

5-03169 Ciccanti: Sulle sigle delle province di appartenenza degli esuli giuliano-istriano-dalmati**TESTO DELLA RISPOSTA**

La ricorrente imminenza della « Giornata del Ricordo », che si celebra com'è noto in tutta Italia il 10 febbraio e che richiama alla memoria l'esodo dei profughi giuliano-dalmati, rende quanto mai attuale il contenuto dell'interrogazione posta dall'onorevole Ciccanti, le cui argomentazioni sono fondate e sulle quali il Governo conviene pienamente.

Risponde al vero quanto riferito dall'onorevole interrogante sulle circolari diramante nei tempo per fornire istruzioni applicative alla legge n. 54 del 15 febbraio 1989 recante « Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace ».

Tuttavia per affrontare il complesso delle questioni poste dalle Associazioni degli esuli istriani, friulani e dalmati, nei febbraio 2009 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di coordinamento con la partecipazione di tutte le Amministrazioni interessate oltre che dei rappresentanti delle stesse Associazioni degli esuli istriani, friulani e dalmati.

A tale tavolo di lavoro il Ministero dell'interno ha dato un contributo nella definizione di una direttiva che si propone di dare applicazione, senza equivoci e ambiguità alla predetta legge n. 54/1989.

In particolare, l'atto di indirizzo prevede che qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a persona nata anteriormente all'entrata in vigore del trattato di pace di Parigi e del trattato di Osimo, in uno dei comuni indicati negli elenchi della direttiva stessa, dovrà contenere l'indicazione del comune di nascita in quella data ricadente in territori sottoposti alla sovranità italiana, senza alcun riferimento allo Stato cui appartiene.

Lo schema di direttiva è attualmente all'esame delle amministrazioni interessate. Successivamente, dopo la verifica con le Associazioni degli esuli e la comunicazione alla Conferenza unificata, l'atto di indirizzo dovrà essere sottoposto al Consiglio dei ministri per un'eventuale deliberazione, ai sensi della legge n. 400 del 1988.

ALLEGATO 3

5-03845 Ciccanti: Sull'assegnazione per il 2010 dei contributi della Riserva Fondo lire UNRRA**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Direttiva, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è stata emanata il 30 luglio dello scorso anno. Con essa il Ministro dell'interno ha determinato gli obiettivi generali, i programmi prioritari, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi nell'ambito dei fondi U.N.R.R.A. per un importo complessivo pari a 4 milioni di euro.

Il provvedimento, registrato il 6 agosto successivo dalla Corte dei conti è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno e contestualmente trasmesso a tutte le Prefetture.

I contributi sono stati così ripartiti: 3 milioni di euro sono stati assegnati per il finanziamento di iniziative presentate da enti pubblici mentre la somma restante, pari ad un milione di euro, è stata destinata al finanziamento di iniziative in campo socio-assistenziale. Tali iniziative sono state promosse da organismi privati aventi personalità giuridica ovvero da associazioni e fondazioni disciplinate dall'articolo 14 e seguenti del codice civile che svolgono da almeno cinque anni attività nello specifico settore.

I contributi sono stati destinati al finanziamento di interventi socio-assistenziali a beneficio di persone in stato di bisogno, con particolare attenzione ai minori, agli anziani e ai disabili.

Tali interventi verranno attuati attraverso progetti volti alla realizzazione di

servizi, al potenziamento di quelli esistenti, o all'approvvigionamento di beni connessi ai servizi socio-assistenziali.

Con circolare del 4 agosto 2010, il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ha definito le modalità e i tempi di presentazione delle istanze di concessione del contributo che ammontano a 1.817.

Sono state redatte due distinte graduatorie: una relativa ai progetti presentati da enti pubblici e l'altra relativa ai soggetti privati.

Con un ulteriore provvedimento del 29 dicembre 2010 e tenendo conto della consistenza dei fondi stanziati, è stato disposto il finanziamento dei primi 30 progetti presentati dagli enti pubblici utilmente collocati in graduatoria, e dei primi 11 presentati da organismi privati.

Il decreto di approvazione e le relative graduatorie sono state pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno.

Dagli elementi che ho fornito emerge in modo evidente che il fondo U.N.R.R.A., gestito dal Ministero dell'interno, prosegue inalterata nel tempo la sua vocazione iniziale che ne aveva ispirato la nascita nell'immediato dopoguerra, contribuendo a definire un profilo dell'Amministrazione dell'interno sensibile alle esigenze anche delle fasce marginali della società.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini 26

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 26

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 35

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi. Atto n. 316 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione*) . 27

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 36

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Barbato, Cambursano e Messina*) 37

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 27

AVVERTENZA 34

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 gennaio 2011.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.15 alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 312.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Bernardo, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione sullo schema di decreto legislativo in titolo (*vedi allegato 1*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi.

Atto n. 316.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) formula una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la proposta di parere alternativa presentata sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321).

Evidenzia quindi come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore tassello delle iniziative legislative assunte per incrementare il livello di protezione dei consumatori, con particolare riferimento al settore del credito al consumo. Anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nello scorso anno, è infatti emerso come il comparto del credito al consumo soffra di numerosi elementi di criticità, segnatamente per quanto attiene allo scarso livello di trasparenza contrattuale e precontrattuale, all'insufficiente grado di informazione del contraente debole circa i costi effettivi del finanziamento, alle lacune nell'attività di vigilanza su tali temi, alle lacune della disciplina sugli intermediari creditizi, ed alle distorsioni negli assetti di tale mercato, questioni, queste, evidenziate nel documento conclusivo della predetta indagine approvato dalla Commissione Finanze nonché dalla riso-

luzione n. 7-00340, a sua prima firma, anch'essa approvata dalla Commissione Finanze.

Sulla scorta di tali esigenze è stato dapprima emanato il decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale ha attuato la direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ed ha operato una complessiva revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Successivamente, è stato emanato il decreto legislativo n. 218 del 2010, il quale ha recato una prima integrazione al predetto decreto legislativo n. 141, apportandovi per lo più correzioni di natura formale, nonché intervenendo su alcune disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina degli intermediari creditizi.

In tale contesto, lo schema di decreto legislativo costituisce un ulteriore tassello degli interventi legislativi su tale settore, al fine dare esecuzione ad un principio di delega contenuto nell'articolo 13, comma 1, capoverso lettera *d-ter*, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), la quale ha integrato le disposizioni di delega concernenti il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).

La predetta lettera *d-ter*, che è stata inserita nel corpo della legge comunitaria 2008 a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze, prevede l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.

La disposizione di delega precisa che il sistema deve essere istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro e che la titolarità dell'archivio e del connesso trattamento dei dati è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che il Ministero dell'economia e delle finanze designi per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa e che i rapporti tra il MEF e l'ente gestore sia disciplinati con apposita convenzione.

Si affida altresì al MEF il compito di individuare le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato, e si prevede che la partecipazione al sistema di prevenzione comporti da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, esso si compone di un solo articolo, il quale inserisce nel decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo Titolo *V-bis*, suddiviso negli articoli da *30-bis* a *30-octies*, con cui si disciplina l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

In linea generale, evidenzia come lo schema di decreto riproduca sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 2699-*bis*, (risultante dall'approvazione, da parte del Senato, in un testo unificato, delle proposte di legge A.S. 414 e A.S. 507), come risultante dallo stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge n. 2699, deliberato dall'Assemblea della Camera l'11 maggio 2010 a seguito di una proposta in tal senso avanzata dalla Commissione Finanze.

Il nuovo articolo *30-bis* reca le definizioni dei termini di maggior rilievo utilizzati nel nuovo Titolo *V-bis*.

In tale ambito vengono contemplate due distinte fattispecie di furto d'identità: la prima, indicata dalla lettera *a*), definita come impersonificazione totale, consiste nell'appropriazione indebita dell'identità di un altro soggetto (sia esistente, sia inesistente, sia deceduto), mediante l'utilizzo dei suoi dati personali.

La seconda fattispecie, indicata dalla lettera *b*), definita come impersonificazione parziale, si concretizza, invece, nell'occultamento parziale della propria identità attraverso l'utilizzo di dati anagrafici falsi e di recapiti veri.

In merito alla formulazione della lettera *b*), segnala l'opportunità di valutare se la fattispecie, indicata dalla disposizione, dell'utilizzo di dati anagrafici falsi e di recapiti veri esaurisca le ipotesi di impersonificazione parziale.

La disposizione reca inoltre, alla lettera *c*), la definizione del concetto di dichiarazione di caratteri falsi, che è data dall'utilizzo di dati anagrafici e recapiti veri e caratteri falsi, questi ultimi relativi, a titolo indicativo, all'attività lavorativa, allo stipendio, al bilancio societario.

La Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto connette strettamente tali fenomeni di furto d'identità al cosiddetto « *phishing* informatico », strumento utilizzato per procurarsi illegalmente dati personali o identificativi di persone fisiche o giuridiche, tramite l'invio di e-mail del tutto simili a quelle dei siti ufficiali di aziende, istituzioni (anche bancarie) nelle quali si richiede l'inserimento di dati ed informazioni personali, motivando tale richiesta con pretestuose ragioni di natura tecnica (e contrattuale).

Il nuovo articolo 30-ter prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, il quale, ai sensi del comma 2, si basa un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro.

In base al comma 3, la titolarità dell'archivio e del trattamento dei relativi dati è assegnata al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale affida la gestione dell'archivio stesso e la responsabilità del trattamento dei dati alla Consap S.p.A (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), sulla base di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.

La disposizione fa salve le attribuzioni previste dalla normativa vigente ad altre Amministrazioni pubbliche e precisa che tale competenza è esercitata dal Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 indica i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi, che sono:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale « di cui all'articolo 106 e 107 » del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono al soggetti precedentemente indicati servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla lettera *a*), segnala l'esigenza di correggere il riferimento al TUB, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che attualmente l'articolo 106 del predetto testo unico contempla l'Albo degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 107 disciplina l'autorizzazione che la Banca d'Italia rilascia agli intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività.

In merito alla lettera *c*), rileva l'opportunità di verificare il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, , atteso che la predetta lettera *h*) reca la definizione di « responsabilità editoriale ».

Ai sensi del comma 6, possono comunque individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del gruppo di lavoro istituito dal comma 9, altri aderenti al sistema di prevenzione.

In merito alla formulazione del comma 6, considera opportuno specificare che il decreto ministeriale ivi previsto individua non già i soggetti eventualmente aderenti al sistema, bensì le ulteriori categorie di soggetti aderenti.

Per quanto riguarda in generale la partecipazione al sistema, segnala l'opportunità di chiarire se tale partecipazione sia facoltativa (come sembra evincersi dal tenore del comma 5 del nuovo articolo 30-ter) ovvero obbligatoria (come potrebbe invece indicare la lettera del comma 6 del medesimo articolo).

In base al comma 7, i soggetti aderenti al sistema possono inviare alla Consap richieste di verifica circa l'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio (Ministero dell'economia) le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.

A corredo del sistema di prevenzione appena descritto, il comma 8 prevede l'istituzione presso la Consap di un servizio gratuito, telefonico e telematico, attraverso il quale possono essere ricevute segnalazioni da parte di soggetti che hanno

subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

Il comma 9 prevede la creazione, nell'ambito del sistema di prevenzione, di un gruppo di lavoro, il quale svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

Il gruppo di lavoro relaziona al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, entro il 30 aprile di ciascun anno, su tale base riferisce al Parlamento in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta nell'anno precedente.

Il gruppo di lavoro, che è presieduto « dal titolare dell'archivio » ed è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Guardia di finanza e nominati con decreto del Ministro dell'economia e della finanze.

A tale proposito, segnala l'opportunità di chiarire che il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia.

Segnala, altresì, l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di chiarire che i rappresentanti, chiamati in numero di due, a far parte del comitato sono designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate.

Possono inoltre essere invitati dal « titolare dell'archivio » a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché esperti delle Forze di polizia, designati da Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

A tale proposito, segnala l'opportunità di chiarire se l'invito a partecipare al gruppo di lavoro debba essere formulato dal rappresentante del Ministero dell'eco-

nomia componente (e presidente) del gruppo, ovvero da altro esponente del Ministero stesso.

La disposizione specifica che il gruppo di lavoro dura in carica un triennio, che la segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dalla Consap, e che per la partecipazione all'attività del gruppo stesso non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese.

In proposito, segnala l'opportunità di chiarire se il gruppo di lavoro abbia caratteristica di permanenza, specificando in tal caso che il termine di tre anni, ivi indicato, si riferisce alla durata in carica dei componenti del gruppo di lavoro, e non al gruppo stesso.

Si prevede, inoltre, che il titolare dell'archivio (dunque il Ministero dell'economia), anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolga attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali attività sono svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo articolo 30-*quater* definisce la struttura dell'archivio, il quale si articola, ai sensi del comma 1, in tre strumenti informatici;

a) un'interconnessione di rete, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-*quinquies*, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) un modulo informatico centralizzato, che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di analizzare, a fini di prevenzione, il fenomeno delle frodi, anche mediante la predisposizione di specifiche linee guida. A questo scopo il Ministero dell'economia si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nel-

l'archivio informatizzato istituito presso il medesimo Ministero per la prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento;

c) un modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti: tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

Il comma 2 prevede l'accesso gratuito, da parte dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato al sistema di prevenzione.

Ai sensi del comma 3, i risultati di specifico interesse rivenienti dall'archivio informatico sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia « per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 121 del 1981 », nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

In merito alla formulazione del comma 2, ritiene opportuno valutare se circoscrivere i riferimenti alla legge n. 121 del 1981, all'articolo 6, primo comma, lettera a), la quale attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza, il compito di classificare, analizzare e valutare le informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ed all'articolo 7, il quale disciplina l'acquisizione dei predetti dati.

Il comma 4 dispone che il titolare dell'archivio, può avvalersi, anche per approfondire le segnalazioni inviate dagli

aderenti al sistema, della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi ed in materia di IVA, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo articolo 30-*quinquies* individua, al comma 1, i dati che possono essere riscontrati da parte del sistema di prevenzione con le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria.

Si tratta dei dati contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati; delle partite IVA, dei codici fiscali e dei documenti attestanti il reddito, esclusivamente per le finalità perseguite dal decreto legislativo; delle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di riformulare in termini più chiari e semplici l'alinea del comma 1, nel senso di prevedere che sono assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati, relativi a persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a*) a *c*).

Rileva, inoltre, la necessità di correggere, alla lettera *b*), il riferimento « alla presente legge » con quello « al presente decreto legislativo ».

Il comma 2 sancisce l'obbligo, per gli organismi pubblici e privati che detengono i dati indicati dal comma 1, di renderli disponibili, per le finalità del decreto legislativo, secondo le modalità ed i termini indicati dal decreto contemplato dal nuovo articolo 30-*octies* del decreto legislativo n. 141.

Il comma 3 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze l'individuazione, previo parere del gruppo di lavoro, di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità di contrasto al furto d'identità.

Il nuovo articolo 30-*sexies* prevede, al comma 1, che l'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati per il riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti. La disposizione specifica che ciascuna richiesta può riguardare una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-*quinquies*.

Ai sensi del comma 2, ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo, il quale deve essere fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore.

In merito a tale disposizione, ritiene opportuno valutare se la previsione in base alla quale ciascuna richiesta di verifica comporta il versamento di un contributo, non possa in qualche modo disincentivare l'utilizzo del sistema di prevenzione da parte degli aderenti, non solo sotto il profilo dei costi, ma soprattutto piuttosto per quanto riguarda gli oneri burocratici connessi col versamento del contributo stesso: a tale proposito segnala comunque l'esigenza di prevedere modalità di versamento il più possibile semplificate.

Il nuovo articolo 30-*septies* dispone che le somme versate dagli aderenti al sistema affluiscono alla Consap, la quale rende conto al Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.

Il nuovo articolo 30-*octies* affida, al comma 1, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione di termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione.

Il particolare, il decreto deve specificare:

a) la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le « singole voci da comunicare » ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera e), stipulate tra i gestori di sistemi di informazioni creditizie e ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

b) le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati;

c) le modalità e i termini secondo cui i dati sono comunicati e gestiti, nonché la procedura per il riscontro delle informazioni;

d) l'importo del contributo richiesto per ciascuna richiesta di verifica avanzata al sistema, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo contributo.

In merito alla formulazione della lettera a), segnala l'opportunità di chiarire la dizione « singole voci da comunicare », specificando se la previsione si riferisca ai dati che gli organismi pubblici e privati devono rendere disponibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 30-*quinquies*.

Segnala, inoltre, l'esigenza di sostituire il riferimento alle convenzioni « di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera e) », con quelle di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d).

Il comma 3 contempla il coinvolgimento del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito all'articolo 136 del codice del consumo, stabilendo che il Consiglio stesso possa chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro in ordine all'applicazione del decreto legislativo.

Il comma 4 integra l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendo anche il Ministero dell'economia tra le amministrazioni che possono derogare alle disposizioni in materia di pubblicità

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, relativamente alle opere, servizi e forniture destinate ad attività della stessa amministrazione.

In merito a tale previsione, segnala come essa potrebbe risultare viziata da eccesso di delega.

In ogni caso, sottolinea la necessità di ricollocare la norma al di fuori del corpo del decreto legislativo n. 141 del 2010, risultando del tutto improprio introdurre una novella al predetto codice dei contratti pubblici all'interno del decreto legislativo n. 141.

Ai sensi del comma 5, i termini e le modalità attraverso le quali viene operato il riscontro dei dati relativi alle partite IVA, ai codici fiscali e documenti che attestano il reddito (ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Passando a considerazioni di carattere più generale, sottolinea come il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo delineato dallo schema di decreto presenti alcuni elementi di debolezza.

In particolare, al fine di aumentare il livello di protezione dei singoli consumatori dai rischi di frode, occorre valutare l'opportunità di prevedere che, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo, sia introdotto l'obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta, presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, entro un termine breve, l'avvenuta stipula del contratto, al fine di preconstituire un ulteriore meccanismo che consenta al singolo di riscontrare eventuali fenomeni di furto d'identità a suo danno.

In tale contesto, ricorda inoltre che la legge n. 166 del 2005 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento, avente funzioni e struttura sostanzialmente analoghe a quanto previsto dallo schema di decreto.

In particolare, la citata legge n. 166 ha previsto, a tal fine, la creazione di un archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento – UCAMP, operante presso il MEF.

A tale sistema prendono parte i soggetti (società, banche e intermediari finanziari) che emettono carte di pagamento e quelli che gestiscono reti commerciali di accettazione di tali strumenti, entrambi denominati « società segnalanti ». Tali soggetti hanno l'obbligo di segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze dati e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione delle frodi: le informazioni e i dati comunicati alimentano il predetto, apposito archivio informatizzato gestito dall'UCAMP.

Nell'ambito del sistema di prevenzione è presente, inoltre, un gruppo di lavoro che opera, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.

Le società « segnalanti » hanno il potere di accedere ai dati e alle informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato. Le disposizioni di attuazione della richiamata legge, recate dal decreto ministeriale 30 aprile 2007, n. 112, nel delineare le competenze dell'UCAMP, precisano che a tale ufficio è affidata, tra l'altro, la prevenzione, sul

piano amministrativo, delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo.

In tale contesto, rileva l'opportunità di evitare sovrapposizioni di strutture e di competenze, eventualmente introducendo disposizioni di coordinamento tra il già operante sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e l'istituendo, analogo sistema di prevenzione sul più ampio settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio-marzo 2011 e del calendario dei lavori per il periodo 31 gennaio-18 febbraio 2011.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312);

rilevato come le modifiche alla disciplina vigente apportate dalla direttiva 2009/44/CE, siano funzionali ad adeguare il quadro normativo agli importanti cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento, in particolare sotto il profilo della progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento i quali, non

operano più prevalentemente su base nazionale, nonché a chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, la quale reca una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di ricollocare la predetta modifica al di fuori del predetto comma 6, la cui alinea individua invece le novelle da apportare all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 210.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316);

rilevato come la direttiva 2010/12/UE sia principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare creando condizioni neutre di concorrenza per i produttori e riducendo la frammentazione dei mercati del tabacco;

rilevato inoltre come la direttiva intenda anche assicurare un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare attraverso l'introduzione di limiti minimi percentuali ed assoluti all'ammontare dell'accisa globale sui tabacchi lavorati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede che i punti vendita dei generi di monopolio sono istituiti dall'Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le norme « di massima » stabilite con provvedimento del Direttore generale della stessa AAMS, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il richiamo a norme « di massima » stabilite con provvedimento del Direttore generale con quello a « criteri » stabiliti dal predetto Direttore;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 dello schema, il quale fissa al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la predetta data di entrata in vigore, atteso che il decreto legislativo sarà emanato in data successiva a quella indicata per la sua entrata in vigore.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI BARBATO, CAMBURSANO E MESSINA**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

considerato che:

lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni attuative della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316), direttiva che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, nonché la direttiva 2008/118/CE;

la direttiva è finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

le modifiche apportate dalla direttiva mirano a semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario, in particolare attraverso la sostituzione del concetto di « classe di prezzo più richiesta », utilizzato per quantificare l'accisa minima europea, con quello di « prezzo medio ponderato » di vendita al minuto;

si stabilisce il principio secondo cui l'accisa sulle sigarette è fissata con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto e si stabiliscono gli am-

montari percentuali minimi e massimi dell'accisa rispetto all'importo dell'onere fiscale totale su tale prodotto;

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della predetta direttiva 2010/12/UE;

lo schema di decreto legislativo apporta una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché alcune disposizioni di carattere transitorio volte a regolare il passaggio alle nuove normative e misure per garantire l'invarianza dovute ad eventuali minori entrate erariali conseguenti alle nuove disposizioni oltre che ad assicurare che l'accisa globale sulle sigarette non sia inferiore alle soglie minime fissate dalla direttiva 2010/12/UE;

in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea del 24 giugno 2010, n. 52 (Causa C-571/2008), che ha condannato l'Italia nella procedura di infrazione relativa al regime dei prezzi minimi di vendita dei tabacchi lavorati previsto dalla legislazione italiana, all'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo si dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 39-*quater* del già citato decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale consente al Direttore dell'AAMS di individuare criteri e modalità di determi-

nazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

tale abrogazione dell'articolo 39-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1995 non è sufficiente a sanare la violazione del giudicato comunitario, in quanto l'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis* e 4 dello stesso decreto n. 504, prevedendo un'accisa penalizzante sui prodotti venduti a prezzi inferiori, lede il vantaggio concorrenziale riconosciuto ai produttori dalla Direttiva 95/59/CEE, e di fatto elude il giudicato comunitario;

la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea indica la soglia sotto la quale i produttori non possono scendere, che è data dal costo di produzione più le imposte, ma ribadisce il principio di proporzionalità (punto 52 della sentenza) che l'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis* e 4, del decreto legislativo n. 504 disattende: la norma comunitaria la quale regola l'imposizione dell'accisa sui tabacchi lavorati, infatti, prevede che l'accisa sia fissata per quantità e qualità, non per valore;

in particolare, il comma 2-*bis* dell'articolo 39-*octies* del citato decreto legislativo n. 504 prevede che: « Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo »;

il comma 4 del predetto articolo 39-*octies* prevede inoltre che, per le sigarette aventi un prezzo di vendita inferiore a quello della sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'accisa sia pari al

115 per cento dell'accisa applicata sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (tale accisa è denominata importo di base ed è calcolata applicando al prezzo di vendita l'aliquota di base fissata dall'Allegato I al TUA),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), dello schema di decreto legislativo, recante modifiche all'articolo 39-*octies* del TUA, provveda il Governo ad inserire il seguente numero:

01) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 1), l'accisa dovuta per la classe di prezzo più richiesta costituisce l'accisa minima dovuta per le classi di prezzo inferiori alla classe di prezzo più richiesta. »;

2) sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), dello schema di decreto, recante modifiche all'articolo 39-*octies* del TUA, provveda inoltre il Governo ad inserire il seguente numero:

02) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce l'accisa minima dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2. »

Barbato, Cambursano, Messina.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03212 Ghizzoni: Finanziamenti aggiuntivi per la programmazione di corsi di recupero scolastico	39
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	41
5-03445 Pes: Sull'inserimento dei docenti di educazione musicale nella classe di concorso 31/A (ex A031)	40
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	42
5-03764 De Pasquale: Reclutamento della dirigenza scolastica	40
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	45
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. C. 2302 Granata	40
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisticchio	40
AVVERTENZA	40

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 11.30.

5-03212 Ghizzoni: Finanziamenti aggiuntivi per la programmazione di corsi di recupero scolastico.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Letizia DE TORRE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, soprattutto per il ritardo con il quale si è giunti all'erogazione dei previsti fondi per l'attivazione dei corsi di recupero. Esprime una insoddisfazione di carattere generale, dovuta alla convinzione che il recupero scolastico degli studenti non possa avvenire in modo tanto precario e senza tenere in conto l'autonomia scolastica, alla luce della quale, ormai da un decennio, ciascuna scuola presenta una propria, intrinseca capacità di svolgere attività didattica. Al riguardo, ritiene invece che l'azione di recupero dell'apprendimento scolastico debba avere modalità certe e regolamentate, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti, affinché

le scuole siano poste in condizione di seguire con modalità adeguate la materia oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

5-03445 Pes: Sull'inserimento dei docenti di educazione musicale nella classe di concorso 31/A (ex A031).

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria COSCIA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, pur apprezzandone la trattazione articolata. Sottolinea, al riguardo, che i quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo, miranti a ottenere chiarimenti di natura specifica, non hanno trovato spazio nella risposta indicata, come era prevedibile a causa della inadeguatezza della riforma delle istituzioni scolastiche compiuta dal Ministro Gelmini, che ha trascurato, tra l'altro, il profilo degli insegnanti di indirizzo musicale in oggetto. L'introduzione dei licei musicali stenta a decollare e nelle altre tipologie di licei, di fatto, la disciplina musicale non viene più impartita, provocando disagi e perdite di posti di insegnamento specifici.

5-03764 De Pasquale: Reclutamento della dirigenza scolastica.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Letizia DE TORRE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta la quale, in relazione ai posti vacanti di dirigente scolastico sul territorio nazionale, elenca solo, pur scrupolosamente, la normativa di riferimento, nonché gli atti e provvedimenti assunti in materia, soffermandosi, in particolare, sul concorso predisposto di recente. Rileva che dalla risposta emerge che il Ministero considera la tematica in oggetto in modo meramente buro-

cratico e non cruciale per il sistema scuola. Rileva, invece, che, in forza dell'autonomia scolastica, i dirigenti in parola costituiscono figure-chiave del sistema indicato. Nelle relative procedure concorsuali dovrà quindi essere prestata adeguata attenzione al profilo attitudinale e alle capacità dei candidati, garantendo la serietà e regolarità delle operazioni compiute, al fine di realizzare selezioni trasparenti.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 gennaio 2011.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

C. 2302 Granata.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 gennaio 2011.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Picicchio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03587 Mancuso: Sulla messa in sicurezza del sito archeologico di Pompei.

5-03658 Zazzera: Sulla messa in sicurezza del sito archeologico di Pompei.

ALLEGATO 1

5-03212 Ghizzoni: Finanziamenti aggiuntivi per la programmazione di corsi di recupero scolastico**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si comunica quanto segue.

I corsi di recupero vengono realizzati con le risorse del fondo d'istituto, e la loro realizzazione deve essere prevista nell'ambito dell'autonoma contrattazione di detto fondo in sede di singola istituzione scolastica. Infatti, l'articolo 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola (regolante la disciplina delle indennità e i compensi a carico del fondo d'istituto) prevede che la finalizzazione delle risorse del fondo d'istituto va prioritariamente orientata, per i docenti, agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive d'insegnamento, di recupero e di potenziamento nell'ambito di una programmazione da parte del collegio dei docenti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con i processi di valutazione attivati.

In applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 44 del 2001, l'assegnazione dei fondi alle scuole è stata attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie della singola istituzione interessata.

In particolare, l'assegnazione per l'anno 2010 è stata comunicata con nota della competente Direzione generale del Mini-

stero prot. n. 9537 del 14 dicembre 2009. Le scuole, quindi, già da allora erano a conoscenza della propria risorsa finanziaria che, per il fondo d'istituto, ammontava complessivamente a circa 1,1 miliardi di euro.

Successivamente, con nota prot. n. 9242 del 21 settembre 2010, è stata assegnata, in applicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 57002 dell'11 agosto 2010 e registrato alla Corte dei conti il 17 agosto, di variazione del bilancio, la somma complessiva di euro 43.510.000,23 al fine di consentire alle singole istituzioni scolastiche di impegnare la risorsa finanziaria in questione anche per il pagamento dell'attività didattica aggiuntiva resa dal personale esterno e non pagabile attraverso il fondo d'istituto (fermo restando il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle normali funzioni proprie del personale in servizio nella scuola ai sensi dell'articolo 31 del decreto interministeriale n. 44 del 2001), e al fine di consentire anche alle scuole che avevano esaurito le disponibilità sul fondo d'istituto per l'anno scolastico 2009/2010, per ragioni non dipendenti dal Ministero, la possibilità di retribuire il personale docente interno impegnato in ore di recupero (laddove svolte oltre l'orario di docenza contrattualmente previsto).

ALLEGATO 2

5-03445 Pes: Sull'inserimento dei docenti di educazione musicale nella classe di concorso 31/A (ex A031)**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta dall'Onorevole Interrogante riguarda la situazione dei docenti della classe di concorso 31/A a seguito dell'istituzione dei licei musicali.

Al riguardo ricordo preliminarmente che l'istituzione di licei musicali, come risulta delineato dal «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei», emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 attribuisce finalmente la giusta rilevanza agli studi musicali nell'ambito del sistema dei licei.

Il decreto citato prevede in prima applicazione l'istituzione di non oltre 40 licei musicali, ma nulla vieta che, compatibilmente con le risorse finanziarie e le risorse organiche disponibili, il numero delle istituzioni che attiveranno tale tipologia liceale aumenti significativamente, fin dall'anno scolastico 2011/2012, qualora sussistano le condizioni di avvio.

Va ricordato a tale ultimo riguardo che, al fine di assicurare reali garanzie di qualità già al momento dell'attivazione, il regolamento di riordinino dei licei dispone che, in prima attuazione, l'istituzione di sezioni di liceo musicale sia subordinata alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato del regolamento medesimo.

La centralità delle attività musicali nel percorso formativo di questo indirizzo liceale non significa la cancellazione dell'insegnamento dell'educazione musicale dagli altri indirizzi liceali. Va ricordato al riguardo che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, l'insegnamento dell'educazione musicale può essere attivato in tutti i percorsi liceali, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca di cui tutte le istituzioni scolastiche sono dotate.

Per quanto riguarda poi la paventata ingiustizia che la nuova riorganizzazione farebbe ricadere sui docenti della classe di concorso A031, faccio presente che l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha tra l'altro previsto la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso per consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei docenti. Il regolamento applicativo, per il quale è necessario acquisire il concerto con il Ministero dell'economia, è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009 e sta seguendo il complesso iter relativo alla sua adozione.

Il regolamento determina le nuove classi di concorso ed i relativi insegnamenti, ed indica le modalità con cui le classi di concorso e di abilitazione del pregresso ordinamento si rapportano e confluiscono nel nuovo.

Pertanto per l'anno scolastico 2010-2011 la costituzione degli organici e le conseguenti operazioni di mobilità sono

state effettuate sulle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

In questa fase di riforma gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso devono essere trattati come insegnamenti « atipici », la cui assegnazione alle classi di concorso mira prioritariamente a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale determinazione delle classi e la continuità didattica.

L'Amministrazione ha gestito l'attuale fase transitoria predisponendo delle tabelle comparative che, pur avendo esclusivamente natura dichiarativa, consentono ai dirigenti scolastici e al personale interessato di avere certezze sulle modalità di confluenza.

Richiamo in proposito la nota prot. n. 5358 del 25 maggio 2010, ed i relativi allegati, con cui si stabiliscono i requisiti di accesso alle discipline, ivi compresi quelli provenienti dall'insegnamento della classe di concorso 31/A e dagli insegnamenti ad essa correlati e, in materia di utilizzazioni, la nota n. 6747 del 15 luglio 2010 con la quale l'Amministrazione specifica che il servizio valutabile ai sensi della Tabella E del Piano degli studi del Liceo Musicale è esclusivamente quello prestato per l'insegnamento dello strumento musicale negli istituti magistrali fino al termine del loro funzionamento o quello prestato nei corsi di qualunque tipologia nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della legge n. 440 del 1997. Pertanto, come anche precisato con la nota prot. n. 7342 del 2 agosto 2010, i docenti abilitati per la classe di concorso 31/A possono essere utilizzati per l'insegnamento musicale purché in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento cui si riferisce l'insegnamento ed abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione di II grado.

In particolare in questa fase transitoria,

concorrono all'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di La-

boratorio di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento, abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado;

concorrono all'insegnamento di Tecnologie musicali i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al decreto ministeriale n. 462 del 2003; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al decreto ministeriale n. 1 dell'8 gennaio 2004; Diploma accademico di II livello « musica elettronica e tecnologie del suono » di cui al decreto ministeriale n. 39 del 12 marzo 2007; Diploma di « Musica elettronica » (vecchio ordinamento); qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica;

concorrono all'insegnamento di Teoria e analisi e composizione i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso dei diplomi accademici espressamente indicati (di composizione; – di direzione di orchestra; di organo; – di direzione del coro; – direzione e strumentazione per banda).

Con nota prot. n. 7521 del 6 agosto 2010 sono state puntualizzate le modalità di conferimento delle supplenze al personale scolastico nei licei musicali e coreutici per l'anno scolastico 2010/2011 con contratti a tempo determinato su eventuali posti e/o spezzoni orari disponibili e, con nota prot. n. 7669 del 23 agosto 2010, le modalità di conferma, con priorità assoluta in attesa di costituzione delle classi di concorso specifiche, del personale impiegato nell'anno scolastico 2009/2010 esclusivamente negli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale.

Per quanto riguarda l'insegnamento, a regime, di Storia della musica, la stessa tabella richiede l'abilitazione nella classe di concorso 31/A, congiuntamente alla laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45, o titoli equiparati ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, congiuntamente al diploma del conservatorio).

Come risulta evidente, gli atti richiamati consentono di salvaguardare e contemporaneamente le esigenze dell'Amministrazione e le legittime aspettative dei docenti interessati. Per questi motivi è possibile

sostituire alcune ore di insegnamento di scuola secondaria di I grado con alcune del Liceo musicale.

L'articolato quadro normativo e la necessità di definire le procedure di reclutamento e di valutazione dei titoli utili per l'accesso all'insegnamento delle discipline caratterizzanti il liceo musicale hanno portato alla costituzione di un gruppo di lavoro presso la Direzione generale per il personale scolastico con il compito di accompagnare adeguatamente la fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento.

ALLEGATO 3

5-03764 De Pasquale: Reclutamento della dirigenza scolastica**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede che vengano adottate misure atte ad ovviare alla carenza di dirigenti scolastici, che determina l'uso diffuso dell'istituto della reggenza, e a garantire procedure concorsuali che accertino la qualità e l'attitudine degli aspiranti per lo svolgimento della funzione.

La materia del reclutamento dei dirigenti scolastici è stata oggetto negli anni di più interventi normativi, di cui si espone un succinto quadro.

A seguito dell'attribuzione della dirigenza scolastica ai capi d'istituto, sono stati indetti i concorsi ordinario e riservato (ai presidi incaricati per almeno un triennio), rispettivamente con decreti del direttore generale del 22 novembre 2004 e del 3 ottobre 2006, in applicazione della normativa sul reclutamento dei dirigenti scolastici introdotta dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per complessivi 2958 posti calcolati sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo articolo.

Precedentemente, con decreto del direttore generale del 17 dicembre 2002, era stato indetto un concorso riservato, ai sensi del 3° comma dell'articolo 29 citato. In conseguenza dell'ammissione con riserva al detto concorso di aspiranti privi in tutto o in parte dei requisiti richiesti, sulla base di provvedimenti cautelari, è stata emanata la legge di sanatoria n. 43 del 2005. Le disposizioni contenute nell'articolo 1-*octies* di tale legge prevedono l'immissione in ruolo, mediante l'inserimento in coda alle graduatorie predisposte a conclusione della procedura concorsuale, solo nei confronti degli aspiranti che aves-

sero maturato almeno un anno un anno di incarico di presidenza alla data di entrata in vigore della legge stessa.

In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 605 e 619, della legge finanziaria n. 296 del 2006, è stata sanata, altresì, la posizione di altre categorie di candidati ammessi con riserva sulla base di provvedimenti cautelari, in considerazione delle competenze professionali acquisite, nonché dell'interesse dell'Amministrazione a coprire il maggior numero di posti vacanti e disponibili, limitando in tal modo il ricorso all'istituto della reggenza.

Con il successivo decreto legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, («milleproroghe») si è prevista la facoltà, per i candidati idonei non assunti nella regione di appartenenza, di chiedere la nomina in altra regione e/o in altro settore formativo, fino ad esaurimento delle graduatorie.

Nonostante gli interventi sommariamente descritti, si è indubbiamente venuta a determinare una notevole carenza di dirigenti scolastici, con particolare riferimento ad alcune regioni, specialmente per il rilevante numero di cessazioni degli stessi.

Pertanto, il Ministero ha provveduto alla stesura della bozza del nuovo bando di concorso, che è stata predisposta sulla base del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 (avendo gli articoli 605, 618 e 619 della legge finanziaria n. 296 del 2006 delegificato la materia), ed ha richiesto l'autorizzazione all'avvio delle relative procedure prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il regolamento citato, tra l'altro, definisce i seguenti principi:

cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;

unificazione dei tre settori formativi;

requisiti di accesso: almeno cinque anni di ruolo e laurea;

articolazione delle prove: preselezione con prove oggettive di carattere culturale e professionale, una o più prove scritte a cui sono ammessi tutti i candidati che superano la preselezione, prova orale, valutazione dei titoli, formulazione della graduatoria di merito e periodo di formazione e tirocinio non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

Da quanto succintamente rappresentato e tenuto conto delle varie disposizioni di legge succedutesi nel tempo, si ritiene che siano stati posti in essere tutti i provvedimenti necessari a risolvere la problematica prospettata dall'Onorevole interrogante che, invero, sussisteva anche an-

tecedentemente al conferimento della qualifica dirigenziale, atteso il notevole lasso di tempo durante il quale non sono stati indetti concorsi a posti di capo d'istituto.

Per quanto concerne l'uso diffuso della reggenza, si precisa che, al fine di dare soluzione al fenomeno del precariato e stabilità alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* della legge n. 43 del 2005, è stata disposta dall'anno scolastico 2006/2007 l'abolizione dell'istituto dell'incarico di presidenza, fermi restando l'adozione dei provvedimenti di conferma degli incarichi già conferiti, nonché, in mancanza di aspiranti, il ricorso alle reggenze.

È appena il caso di ricordare che i posti che non siano vacanti, ma solo disponibili, non possono essere assegnati alle nomine dei candidati delle procedure concorsuali, non essendo gli stessi posti utilizzabili per assunzioni a tempo indeterminato. Essi, pertanto, vengono ricoperti mediante nomine di natura temporanea (conferma degli incarichi di presidenza, istituto ormai in fase di esaurimento, in subordine attribuzione di incarichi di reggenza).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00414 Benamati: Sui requisiti per le costruzioni antisismiche.	
7-00409 Alessandri: Sull'isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Nota del Governo</i>)	49
AVVERTENZA	48
ERRATA CORRIGE	48

RISOLUZIONI

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 11.10.

7-00414 Benamati: Sui requisiti per le costruzioni antisismiche.

7-00409 Alessandri: Sull'isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che le risoluzioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno discusse congiuntamente.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra il contenuto della propria risoluzione, soffermandosi in particolare sull'evoluzione

delle tecniche di progettazione degli edifici con criteri antisismici, nonché sulle caratteristiche dei moderni dispositivi antisismici, capaci, se non di eliminare, di ridurre significativamente gli effetti dei terremoti e di accrescere considerevolmente la protezione delle costruzioni.

Precisa, peraltro, che la complessità di tali dispositivi ed il continuo progresso delle tecniche progettuali e delle tecnologie applicate alla costruzione dei dispositivi antisismici rendono necessario un adeguamento della normativa vigente, sia per quanto riguarda la disciplina in materia di competenze professionali dei progettisti e dei collaudatori, sia per quel che concerne la disciplina in materia di certificazione della qualità e del corretto utilizzo dei dispositivi tecnologici in questione.

Conclude, prospettando l'opportunità che, anche in considerazione della peculiarità delle problematiche oggetto del proprio atto d'indirizzo, la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni di soggetti del mondo universitario e della ricerca scientifica, al fine di acquisire elementi di conoscenza utili ad individuare sul piano normativo le soluzioni più adeguate.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI illustra l'orientamento del Governo sulle risoluzioni in esame nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che sarà sua cura rappresentare la richiesta di audizioni formulata dal collega Benamati al presidente, al fine di consentire la presentazione della stessa, e le relative decisioni in merito, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00465 Mariani: *sull'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa.*

7-00475 Guido Dussin: *sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 430 del 26 gennaio 2011:

a pagina 67, nel Sommario, alla venticiesima riga, deve leggersi « 7-00479 » in luogo di « 7-00405 »;

a pagina 71, prima colonna, alla sedicesima riga, deve leggersi « 7-00446 » in luogo di « 7-00393 »;

a pagina 72, seconda colonna, alla quarta, alla quattordicesima e alla venticinquesima riga, deve leggersi « 7-00479 » in luogo di « 7-00405 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 427 del 20 gennaio 2011:

a pagina 73, seconda colonna, alla undicesima riga, dopo la parola « Melis, » sia inserita la seguente « Andrea ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 400 del 17 novembre 2010:

a pagina 83, prima colonna, alla ventinovesima riga, deve leggersi « Mario MANTOVANI » in luogo di « Alfredo MANTOVANO ».

ALLEGATO

7-00414 Benamati e 7-00409 Alessandri: Sull'isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali.**NOTA DEL GOVERNO**

Relativamente ai diversi aspetti normativi riguardanti l'impiego di tecnologie innovative per la protezione sismica, in particolare mediante isolamento sismico, delle strutture, si rappresenta quanto segue segnatamente ai singoli impegni richiesti al Governo dalle risoluzioni in esame:

a) con riferimento alla richiesta di ripristinare, per le strutture isolate, l'obbligo secondo cui il collaudo statico sia effettuato da esperti del settore, si rappresenta come i requisiti, anche culturali, dei collaudatori statici delle costruzioni sono definiti, per via legislativa, all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che in particolare stabilisce che il collaudo statico « ... deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera ».

Nei successivi decreti applicativi riportanti le norme tecniche per le costruzioni, e da ultimo, nel decreto ministeriale Infr. 14 gennaio 2008 riportante le Nuove norme tecniche per le costruzioni e nella relativa Circolare esplicativa del 2 febbraio 2008 n. 617 CSLPP, si è quindi estensivamente esplicitato il quadro dei complessi compiti ed elevate responsabilità attribuite al collaudatore statico, per la generalità delle opere (cui è stato dedicato un intero capitolo delle citate nuove norme tecniche per le costruzioni, il Cap. 10) e per le costruzioni con isolamento e/o dissipazione, cui fa ampiamente riferimento, ri-

guardo alle regole per la progettazione e per il collaudo, il Cap. 7.10 delle stesse norme tecniche per le costruzioni.

In tal senso si rileva come il citato quadro normativo evidenzia l'elevata complessità dell'attività di collaudo statico, al tempo stesso attribuendo, al collaudatore, precise responsabilità penali e civili, che dovrebbero, anche deontologicamente, indurre il collaudatore a dotarsi delle necessarie competenze in relazione all'opera da collaudare. Ciò, nel caso specifico, risulta ulteriormente rafforzato dalla citata circolare esplicativa delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, che al punto C7.10.8 (che riporta specifiche indicazioni aggiuntive per il collaudo di costruzioni isolate) esplicitamente auspica « ... che il collaudatore abbia specifiche competenze, acquisite attraverso precedenti esperienze, come progettista, collaudatore o direttore dei lavori di strutture con isolamento sismico, o attraverso corsi universitari o di specializzazione universitaria »;

b) con riguardo alla previsione che il certificato di collaudo di una struttura isolata contenga anche prescrizioni e raccomandazioni volte a garantire la sicurezza delle opere per l'intera durata della vita utile, si evidenzia come tale concetto di durabilità dell'opera pervada in maniera innovativo l'intero impianto delle citate nuove norme tecniche per le costruzioni, che in proposito introducono, fra gli elaborati obbligatori del progetto strutturale – quindi sempre sottoposti alla verifica del collaudatore statico – il Piano di manutenzione della parte strutturale del-

l'opera. Ulteriori specificazioni a riguardo sono riportate al punto 7.10.7 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che tratta di « Aspetti Costruttivi, manutenzione, sostituibilità » con esplicito riferimento alle costruzioni isolate;

c) in merito alla valutazione deterministica della pericolosità sismica e, quindi, degli spostamenti di progetto degli edifici isolati, si sottolinea che l'intero approccio adottato nelle nuove norme tecniche per le costruzioni per la valutazione della sicurezza strutturale è basato sul metodo cosiddetto semiprobabilistico agli stati limite. Di conseguenza l'entità delle azioni agenti, incluse quelle sismiche, deve essere definita in termini coerenti con l'approccio adottato per la valutazione della sicurezza, e quindi in termini probabilistici;

d-e) con riferimento alla opportunità di prevedere prove bidirezionali, ed in alcuni casi tridirezionali, per la qualificazione dei dispositivi di isolamento sismico, nel prescindere dall'ampio dibattito tecnico-scientifico riguardante la significatività di tali prove, si sottolinea come il tema della qualificazione dei dispositivi antisismici è oggi ricaduto nell'ambito della Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246/93. Le modalità per il rilascio della marcatura CE su

tali prodotti – documento sufficiente alla libera circolazione dei prodotti stessi – sono oggi disciplinate, a livello comunitario, mediante la Norma Europea Armonizzata EN 15129:2009, applicabile dal 1° agosto 2010 ed obbligatoria dal 1° agosto 2011. La prevalenza della normativa comunitaria nel settore della libera circolazione dei prodotti non permette, pertanto, l'applicazione di disposizioni nazionali che possano costituire barriere tecniche alla libera circolazione dei prodotti stessi, ad esempio imponendo prove aggiuntive rispetto a quelle riportate nella norma armonizzata, che per le tipologie di dispositivi citati nelle risoluzioni in oggetto, non prevede alcun tipo di prova tridirezionale e consente l'effettuazione di prove monodirezionali successive nelle due direzioni ortogonali, in completo accordo con la normativa tecnica nazionale.

Si rappresenta, infine, che quanto riportato nelle risoluzioni in oggetto potrà essere comunque sottoposto alla Cabina di regia recentemente istituita da questa Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici al fine di approfondire e coordinare l'attività di analisi degli elementi di criticità delle norme tecniche per le costruzioni, con funzione consultiva per la proposizione delle opportune modifiche ed aggiornamenti di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03683 Corsini: Futuro dell'azienda Iveco in provincia di Brescia	51
5-03777 Bosi: Liberalizzazione del comparto del tabacco lavorato	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	55
5-03820 Velo: Ripristino degli ecoincentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale	52
5-03848 Contento: Questioni connesse alla dichiarazione relativa ai prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	58
5-03854 Buonanno: Disservizi della Società Enel Gas relativi a ritardi nella consegna delle bollette	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60
5-03876 Fadda: Esclusione del gasdotto Galsi dai corridoi dell'Unione europea per il trasporto di elettricità, gas e petrolio	53
5-03893 Anna Teresa Formisano: Continuità produttiva dello stabilimento Deco Scala di Castrocielo in provincia di Frosinone	53
5-04009 Miglioli: Individuazione di aree dell'Appennino modenese quali possibili siti per il deposito di scorie nucleari	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62

AUDIZIONI:

Audizione del ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) ...	53
--	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.20

5-03683 Corsini: Futuro dell'azienda Iveco in provincia di Brescia.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Corsini: si

intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-03777 Bosi: Liberalizzazione del comparto del tabacco lavorato.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOSI (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, se pur arti-

colata. Lamenta la perdurante situazione di monopolio nel settore dei tabacchi che, a distanza di dieci anni dalla privatizzazione, impedisce l'ingresso di nuovi soggetti in questo settore del mercato della distribuzione. Esprime, inoltre, meraviglia circa il fatto che non sia stato dato alcun seguito alle indicazioni dell'Autorità *anti-trust* che ha da tempo censurato la normativa vigente, giudicandola lesiva della concorrenza, ed auspica un intervento del Governo finalizzato a consentire finalmente la liberalizzazione del comparto del tabacco e a superare la perdurante situazione di immobilità.

5-03820 Velo: Ripristino degli ecoincentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Velo: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-03848 Contento: Questioni connesse alla dichiarazione relativa ai prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Precisa che l'interrogazione, pur rivolta al Ministero dell'economia, contiene numerosi elementi che investono le competenze del Ministero dello sviluppo. Anticipa, sin d'ora, la sua disponibilità a fornire al deputato Contento, anche per le vie brevi, ulteriori chiarimenti per gli aspetti relativi alle competenze del Ministero dello sviluppo.

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la disponibilità dimostrata. Non può, tuttavia, dichiarare se sia o meno soddisfatto, proprio perché la risposta è carente di elementi che riguardano la sostanza del

suo atto ispettivo. Sottolinea che la delicatezza della materia che inerisce certificazioni richieste da altri Paesi europei. Ritiene che, se si vuole rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano, sia necessario che il Dipartimento per l'internazionalizzazione delle imprese presso il Ministero dello sviluppo economico approfondisca la materia alla luce delle prassi produttive vigenti nel nostro Paese per evitare che le nostre imprese siano svantaggiate rispetto a quelle di altri Paesi europei. Resta, pertanto, in attesa di una risposta da parte del Ministero dello sviluppo, anche per le vie brevi, secondo quanto indicato dal sottosegretario Saglia.

5-03854 Buonanno: Disservizi della Società Enel Gas relativi a ritardi nella consegna delle bollette.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BUONANNO (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta sottolineando che i ritardi di fatturazione riguardano periodi dai sei mesi ai due anni: molte famiglie si sono viste recapitare bollette con consumi così elevati che spesso si sono trovate in difficoltà a pagare la somma richiesta anche se rateizzata. Del resto, a chi si è rivolto al *call center* di Enel Gas per segnalare ritardi di fatturazione, in molti casi non è stata data alcuna risposta. Auspica, pertanto, che si possa intervenire sulla società di distribuzione del gas affinché simili disservizi non si ripetano per il futuro.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che entro il prossimo 15 febbraio saranno rinnovati gli organi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, cui potrà opportunamente essere sottoposta la questione evidenziata dal deputato Buonanno.

5-03876 Fadda: Esclusione del gasdotto Galsi dai corridoi dell'Unione europea per il trasporto di elettricità, gas e petrolio.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Fadda: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-03893 Anna Teresa Formisano: Continuità produttiva dello stabilimento Deco Scala di Castrocielo in provincia di Frosinone.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Anna Teresa Formisano: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-04009 Miglioli: Individuazione di aree dell'Appennino modenese quali possibili siti per il deposito di scorie nucleari.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ivano MIGLIOLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che giudica in parte generica ed in parte evasiva circa le questioni poste nell'interrogazione in titolo. Nel sottolineare che le informazioni fornite oggi dal sottosegretario Saglia riproducono le medesime generiche posizioni già fornite dal Governo in risposta ad altri atti ispettivo di analogo contenuto, riterrebbe opportuno, in previsione del referendum popolare sul nucleare, che il Governo sospenda, per il momento, le decisioni relative all'individuazione delle aree destinate alle centrali nucleari e al deposito delle scorie. Ribadisce la posizione contraria del Partito democratico sulla scelta del nucleare, evidenziando come nel giro di pochi anni in Europa tale fonte di produzione rappresenterà solo il 4 per cento del totale, richiamando altresì le molteplici problematiche connesse alla sicurezza di questa fonte energetica. Riguardo al coinvolgi-

mento degli enti locali nella scelta del nucleare, ricorda il livello elevato di contestazione sulla ripartizione delle competenze previste dalla normativa vigente. Sottolinea, infine, che studi effettuati dall'Enea hanno evidenziato che le zone montane appaiono del tutto inadatte ad ospitare siti per il deposito di scorie nucleari.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55

AUDIZIONI

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.35

Audizione del ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Paolo ROMANI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori del deputato Andrea LULLI (PD), intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Ludovico VICO (PD), Giuseppe GALATI (PdL), Fabio GAVA

(PdL), Anna Teresa FORMISANO (UdC), Matteo COLANINNO (PD) e Gabriele CIMADORO (IdV).

Il ministro Paolo ROMANI si riserva di rispondere ai quesiti posti in una prossima seduta.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione

svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03777 Bosi: Liberalizzazione del comparto del tabacco lavorato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel ripercorrere il processo di privatizzazione che ha interessato il comparto dei tabacchi lavorati, chiede talune notizie in ordine alla mancata attuazione di un sistema concorrenziale e competitivo così come era stato prefigurato con la riforma introdotta con il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

In proposito, relativamente alla mancata emanazione dei regolamenti attuativi delle disposizioni recate dai commi 96 e 97 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui approvazione – a parere dell'Onorevole interrogante – faciliterebbe l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha ritenuto necessario osservare che il citato comma 96, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali, aggiunge un ulteriore requisito a quelli previsti dal decreto del Ministro delle finanze n. 67 del 1999, che si sostanzia nel dover dimostrare la disponibilità del locale adibito a tale funzione per un periodo di almeno nove anni dall'entrata in vigore della norma stessa. Tale obbligo è posto in capo sia ai soggetti già autorizzati al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia ovviamente ai soggetti che presentano nuove richieste di autorizzazione.

La predetta Amministrazione, nel far rilevare che dalla disposizione in esame potrebbero derivare difficoltà di carattere operativo tali da determinare la riduzione del numero degli operatori del settore, ritiene necessario evidenziare i profili di

conflittualità con i principi comunitari di tutela della concorrenza e del libero mercato.

La disposizione contenuta nel comma 96 in esame, poi, sempre a parere dell'AAMS, sembra in contrasto con quanto segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che auspica, invece, l'eliminazione di ogni possibile ostacolo frapposto, con prescrizioni normative e regolamentari, all'ingresso di nuovi operatori sul mercato.

Il comma 97 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, prevede, invece, la possibilità, per il delegato alla gestione, di istituire, presso lo stesso locale in cui già esiste il deposito fiscale di cui è delegato, anche un proprio deposito. La duplice veste che verrebbe assunta dallo stesso soggetto (persona fisica o persona giuridica) determinerebbe la paradossale conseguenza che tale soggetto diverrebbe inevitabilmente concorrente di se stesso, esercitando la medesima attività nello stesso locale, per una quota come delegato del titolare di deposito fiscale e per altra come depositario in proprio.

Ciò non può non costituire, pertanto, come evidenziato dall'AAMS, fenomeno distorsivo della concorrenza nel settore, se non sotto il profilo della partecipazione di più soggetti ad uno specifico mercato, sicuramente sotto il profilo dei possibili fenomeni di concorrenza sleale con riflessi in settori delicati quali quello della fiscalità, il cui controllo è demandato alla Amministrazione stessa.

La situazione descritta vedrebbe un solo operatore dal punto di vista mercan-

tile rispetto al quale, nella duplice veste descritta, corrispondono due diversi soggetti d'imposta, con le connesse delicate problematiche di controllo da parte dell'Autorità fiscale.

Ulteriori problemi discenderebbero, a parere dell'AAMS, dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 92 del 2001 nella parte in cui prevede l'obbligo per i produttori di predisporre, fin dalla progettazione e realizzazione del singolo pacchetto di prodotto, un idoneo sistema di identificazione anche del primo acquirente dei tabacchi. L'attuazione del comma 97 della legge n. 296 del 2006, che prevede una procedura distributiva per il solo Stato italiano, avrebbe imposto, infatti, ad AAMS di chiedere ai singoli produttori la modifica del sistema di tracciabilità dei prodotti già adottato, per mantenere distinte le gestioni all'interno del singolo deposito fiscale e consentire l'individuazione immediata dei differenti prodotti e dei quantitativi attribuiti all'uno o all'altro depositario. In ogni caso, tale aggravio di oneri a carico dei produttori avrebbe potuto creare un nuovo limite alla libera circolazione delle merci, come garantita dal diritto comunitario.

Inoltre, l'attuazione delle citate disposizioni comporterebbe per gli operatori della distribuzione al dettaglio non solo maggiori oneri, in quanto dovrebbero relazionarsi a siti distributivi duplicati nella stessa sede fisica, ma anche difficoltà di natura tecnica (modifica della contabilità, duplicazione degli oneri fideiussori, età).

Per quanto attiene alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, con nota del 28 settembre 2006, aveva rilevato come la formulazione delle norme di cui agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 poteva costituire un ostacolo all'ingresso di nuovi operatori nel settore della distribuzione dei tabacchi, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha fatto presente che, condividendo le suddette osservazioni, ha provveduto ad apportare alcuni cambiamenti operativi, nell'ambito di una migliore attuazione del citato decreto ministeriale n. 67 del 1999,

che, non contraddicendo ovviamente il disposto delle norme, hanno consentito di raggiungere lo stesso effetto, a legislazione vigente, senza dover affrontare la modifica del regolamento.

Nello specifico, con riferimento all'articolo 2, del citato decreto ministeriale, relativo alla domanda di autorizzazione e più in particolare alla necessaria preventiva indicazione delle marche dei tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita che si intendono detenere nell'impianto, l'AAMS osserva che allo stato, sebbene la prescrizione regolamentare faccia riferimento ad una dichiarazione di massima con la quale il depositario, senza alcun impegno vincolante, precisa quali siano i prodotti che andrà verosimilmente a commercializzare, l'Amministrazione non richiede alcuna indicazione.

Per quanto attiene all'ulteriore aspetto concernente la preliminare prestazione della cauzione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto ministeriale n. 67 del 1999, l'AAMS precisa che la norma si riferisce, per espressa dizione, all'autorizzazione per l'esercizio del deposito fiscale e non già a quella prevista per l'istituzione; infatti, fermo restando il tenore della norma, si è provveduto ad autorizzare l'apertura dei depositi con un primo provvedimento e ad abilitarne l'esercizio, ovvero il concreto inizio dell'attività, con un successivo atto – la licenza – rilasciato a seguito della prestazione della cauzione.

Conformemente a quanto ritenuto dall'Antitrust, la prescrizione legislativa sulla cauzione consente, dunque, la garanzia della fiscalità e la tutela dell'Amministrazione e dell'Erario, ove fosse necessario il recupero dell'accisa. Sono fatti salvi i casi, normativamente previsti, di un eventuale esonero dalla prestazione di detta garanzia.

Alla luce di quanto rappresentato, con particolare riferimento alla distinzione tra il provvedimento abilitativo dell'istituzione e quello successivo dell'autorizzazione all'esercizio, nonché alla conseguente prestazione della cauzione non più in via preliminare ma successiva, l'AAMS ritiene che le indicazioni del Garante di rimuovere gli ostacoli eventualmente frapposti

all'ingresso di nuovi operatori sul mercato, siano state pienamente e sostanzialmente soddisfatte.

In merito al quesito concernente la presenza, nonostante dieci anni dall'avvio del processo di privatizzazione, di un monopolio di fatto nel settore della distribuzione del tabacco, conferendo ad un unico soggetto la gestione di tutta la filiera della distribuzione (la società Logista), l'Amministrazione autonoma fa presente che in Italia sono attivi diversi depositi fiscali di distribuzione (oltre 10) che non fanno capo alla società Logista e che distribuiscono svariate marche di prodotti.

La normativa vigente consente a chiunque abbia i prescritti requisiti di ottenere l'autorizzazione all'istituzione di un deposito fiscale di tabacchi lavorati. Peraltro, l'AAMS evidenzia che non risultano, agli atti, istanze di istituzione di deposito fiscale che non siano state trattate in istruttoria e che, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, non siano state concluse con il provvedimento di autorizzazione.

Quanto poi all'effettiva assegnazione della distribuzione dei prodotti da fumo ai diversi depositi fiscali, l'AAMS evidenzia che la scelta dipende esclusivamente dalle libere valutazioni di politica aziendale

operate dalle singole società produttrici le quali decidono, in piena autonomia, a chi affidare la diffusione delle proprie marche. Ne è riprova che alcuni produttori hanno di recente ritenuto di non avvalersi dei distributori professionisti e tra questi della Logista Italia Spa e di distribuire direttamente i propri prodotti. Per quanto concerne il trasporto, va precisato che la Logista lo effettua solo per 26.000 rivendite su circa 56.000 esistenti; anche in tale specifico comparto, dunque, non sussiste alcuna posizione dominante né alcun abuso, potendo il tabaccaio evidentemente non aderire al servizio reso dalla Logista ed utilizzare un altro vettore.

In conclusione, relativamente a quanto affermato circa la realizzazione del processo di privatizzazione solo esclusivamente per ciò che concerne il settore produttivo e non invece distributivo, l'AAMS sottolinea che, oltre alla presenza sul mercato di altri depositi distributivi, la stessa acquisizione della Logista da parte del gruppo Imperial Tabacco è stata esaminata in sede comunitaria ed ha ricevuto le prescritte autorizzazioni, avendo la Commissione europea valutato tutti i profili di interesse e le necessarie misure anti-concorrenziali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03848 Contento: Questioni connesse alla dichiarazione relativa ai prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative si intendano adottare per rendere meno gravosa per le imprese commerciali la procedura di rilascio del certificato di origine delle merci da parte delle Camere di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura (CCIAA), tenuto conto che, sulla base delle vigenti disposizioni comunitarie, sembrerebbe sufficiente la mera dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale.

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane ha evidenziato, in via preliminare, che la disciplina in materia di origine delle merci comprende l'origine cosiddetta preferenziale e l'origine non preferenziale.

L'origine preferenziale attribuisce benefici daziari alle merci originarie di determinati Paesi con i quali l'Unione Europea ha stipulato appositi accordi.

L'origine non preferenziale determina l'attribuzione dell'origine delle merci da determinati Paesi con i quali non sono stati stipulati accordi da parte dell'Unione Europea e, pertanto, non sono previsti trattamenti daziari agevolati.

Ciò premesso per quanto concerne l'origine preferenziale delle merci, la relativa disciplina è contenuta nel regolamento CE n. 1207/2001.

Sulla base del citato regolamento si chiarisce quanto segue:

la produzione del certificato di origine è necessaria tutte le volte che l'espor-

tatore vuole beneficiare di un regime tariffario preferenziale. Il certificato di origine accerta la sussistenza delle condizioni previste dai protocolli in materia d'origine degli accordi pertinenti o dalla normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi;

allo scopo del rilascio del certificato di origine è sufficiente la dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale;

l'onere della dichiarazione del fornitore spetta allo stesso fornitore nel caso in cui esso sia stato, a sua volta, fornito da un terzo.

Il citato regolamento comunitario n. 1207/2001 è stato espressamente abrogato dall'articolo 186 del regolamento CE n. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario. Tale abrogazione, ai sensi del successivo articolo 188, esplicherà i suoi effetti dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato.

Per quanto riguarda il regime dell'origine non preferenziale e, in particolare, il rilascio del relativo certificato di origine da parte delle Camere di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura (CCIAA), al quale il documento dell'Onorevole interrogante sembra far riferimento, l'Agenzia delle dogane fa presente che le attuali modalità per ottenere tale

certificato sono state stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la « Guida per il rilascio del certificato di origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Pertanto, per ovviare alle criticità evidenziate nella interrogazione parlamentare in esame e, in particolare, alla possibilità per le CCIAA di richiedere alla ditta inte-

ressata di produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla merce venduta ad essa dai suoi fornitori, l'Agenzia ritiene che si debba rappresentare la problematica al Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione del citato Ministero che, con l'Unioncamere, provvede all'aggiornamento della disciplina di rilascio del certificato di origine (non preferenziale) delle merci.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-03854 Buonanno: Disservizi della Società Enel
Gas relativi a ritardi nella consegna delle bollette.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per i disservizi segnalati e relativi ai ritardi nella consegna delle bollette, si rappresenta che spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esercizio delle funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas con la finalità, fra le altre, di assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi, garantendo la fruibilità e la diffusione degli stessi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

In particolare, l'Autorità ha competenza in materia di valutazione di reclami e segnalazioni presentate dagli utenti – singoli o associati – imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di erogazione dei servizi.

Al riguardo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha attivato lo Sportello per il consumatore di energia, gestito in collaborazione con la società Acquirente Unico S.p.A., con lo scopo di fornire informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali di energia elettrica e gas.

Lo Sportello opera attraverso un call center dotato di numero verde e con una Unità reclami specializzata nella gestione e risposta ai reclami medesimi. Attraverso tale strumento, clienti finali e associazioni che li rappresentano possono, dal dicembre 2009, inviare i reclami alla stessa Autorità.

Il *call center* dello Sportello consente al consumatore di ricevere informazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas, sulle opportunità offerte dal processo di liberalizzazione e sui diritti dei consumatori.

L'Unità reclami dello Sportello ha il compito di gestire i reclami scritti dei clienti che non hanno avuto adeguata risposta, o non ne hanno ricevuto alcuna, dal proprio fornitore e di segnalare alla stessa Autorità i casi che presentino i presupposti per un suo intervento diretto.

Per quanto riguarda il mancato rispetto della periodicità di fatturazione, già dal 1° novembre 2004 i clienti finali del mercato libero hanno diritto ad un indennizzo automatico per il mancato rispetto degli impegni contrattuali su tali termini.

La previsione del predetto indennizzo automatico è confermata dall'adozione del nuovo Codice di condotta commerciale in vigore dal 1° gennaio 2011. Tale misura è attualmente sospesa, come precisato dall'Autorità medesima, nelle more della definizione delle responsabilità imputabili all' esercente la vendita e all'impresa di distribuzione, per quel che riguarda la mancata emissione delle fatture in accordo alla periodicità contrattualmente stabilita.

Qualora si rilevi che la prevista periodicità non è stata rispettata, L'Autorità avvia procedimenti sanzionatori, garantendo la tutela degli stessi clienti del servizio.

Lo Sportello del Consumatore di energia non ha registrato un incremento del numero delle segnalazioni nei confronti di Enel Energia per i territori richiamati nell'interrogazione.

Qualora, poi, ricorra un «aggravio di oneri per il contribuente», con l'obbligazione al pagamento degli interessi di mora rispetto ai termini di scadenza indicati nella bolletta, per il pagamento del gas,

potrebbe configurarsi una violazione in materia di pratiche commerciali sleali.

Inoltre, il mancato recapito dei documenti di fatturazione nei termini previsti potrebbe essere imputabile al vettore postale.

Con riguardo a detta fattispecie, si segnala che spetta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la competenza esclusiva sull'accertamento delle violazioni in materia di pratiche commerciali sleali e l'irrogazione delle eventuali sanzioni ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico può trasmettere, per i seguiti di competenza, la segnalazione alla medesima Autorità.

Ai sensi del Codice del consumo, è stato considerato «pratica commerciale scorretta» e, pertanto, sanzionato, il comportamento di Enel Servizio elettrico ed Enel Energia per non aver tenuto indenne il consumatore del mercato elettrico dalle conseguenze negative delle inefficienze del vettore postale.

Nello specifico, l'esercente la vendita non aveva adottato le misure idonee in accordo alla diligenza professionale, monitorando il ricevimento delle bollette e provvedendo, in sede di reclamo, a stornare gli interessi di mora anche laddove il ritardo fosse causato dal vettore e non solo da Enel stessa.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04009 Miglioli: Individuazione di aree dell'Appennino modenese quali possibili siti per il deposito di scorie nucleari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si premette che il percorso definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, per individuare il sito ove costruire il deposito nazionale ed il Parco Tecnologico Nucleare è ispirato a due criteri fondamentali: il rispetto di elevati standard di sicurezza e la trasparenza nei confronti della popolazione e del territorio.

Più in dettaglio, la procedura prevede che la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia per la Sicurezza nucleare e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), definisca una proposta di « Carta nazionale » delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico e al contempo indichi un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.

Nei mesi scorsi, la precedente gestione della Sogin SpA ha informato il vertice politico del Ministero di aver avviato le attività di analisi preliminare delle aree, per tener conto dei tempi previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2010.

Questo Ministero ha ritenuto che per il completamento di tali attività di analisi e per l'avvio della procedura fosse necessario attendere l'operatività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e le valutazioni derivanti dalla VAS sul documento di programmazione strategica previsto dallo stesso decreto legislativo.

Conseguentemente, il documento cui fa riferimento l'Onorevole interrogante rappresenta una bozza preliminare, peraltro non divulgata e priva di seguiti operativi, in carenza dei presupposti normativi sopra descritti.

Rappresenta comunque un apprezzabile impegno sulla strada dell'individuazione del sito ove realizzare il deposito nazionale e il Parco Tecnologico, argomento, la cui trattazione richiede lo sforzo congiunto da parte di tutti gli attori sociali ed istituzionali coinvolti.

Si ritiene che il completamento delle nomine dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare consentirà di dare avvio operativo all'attività prevista, secondo le forme ed i principi di sicurezza e trasparenza informativa già ricordati.

Per ciò che attiene le iniziative volte a garantire la condivisione delle scelte che saranno espletate e la trasparenza del processo di individuazione della cosiddetta « mappa dei siti », il medesimo testo legislativo stabilisce, in una serie di norme e quindi in tutte le fasi del menzionato procedimento di identificazione del sito per la realizzazione del Parco Tecnologico, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, tra i quali, in primis, le istituzioni territoriali insistenti nelle realtà locali eventualmente ritenute idonee alla localizzazione del parco medesimo. Inoltre, non vengono trascurati dal legislatore, gli ulteriori attori sociali portatori di interessi diffusi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04095 Farina Coscioni: Controlli sulla produzione di emoderivati da parte della « Kedrion » SPA.	
5-04099 Miotto: Valutazioni dell'A.I.F.A. e dell'I.S.S. sui rischi di contagio derivanti dall'impiego di emoderivati prodotti dalla « Kedrion » SPA.	
5-04104 Palagiano: Controlli sulla produzione di emoderivati da parte della « Kedrion » SPA ..	63
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	65

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	64
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 9.50.

5-04095 Farina Coscioni: Controlli sulla produzione di emoderivati da parte della « Kedrion » SPA.

5-04099 Miotto: Valutazioni dell'A.I.F.A. e dell'I.S.S. sui rischi di contagio derivanti dall'impiego di emoderivati prodotti dalla « Kedrion » SPA.

5-04104 Palagiano: Controlli sulla produzione di emoderivati da parte della « Kedrion » SPA.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

Il ministro Ferruccio FAZIO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. In particolare, la documentata risposta del ministro, a suo avviso, non chiarisce le ragioni per cui lo stesso ministro abbia ritenuto di non intervenire tempestivamente quando sono state rese note le valutazioni dell'A.I.F.A.. Inoltre, non ritiene credibile che la richiesta di ritiro dal commercio di lotti di emoderivati da parte della stessa A.I.F.A. sia stata dettata da problematiche di natura esclusivamente formale. Al riguardo, infatti, suscita dubbi il riferimento a problematiche tecniche ancora da risolvere, contenuto nel comunicato congiunto della citata Agenzia e dell'Istituto superiore di sanità: non sembra, infatti, che tali problematiche tecniche possano essere derubricate ad aspetto meramente formale. Dichiara, quindi, di condividere totalmente l'appello del ministro ad evitare ogni forma di

allarmismo, tant'è vero che, nell'atto di sindacato, non si fa riferimento all'opportunità di ritirare i suddetti lotti. Tuttavia, non può non rilevare come l'allarme sia stato generato dalle difformi pronunce dei soggetti interessati, i quali, per il fatto di essere tutti vigilati dal medesimo Ministero, avrebbero potuto e dovuto essere tra loro meglio coordinati. Invita, infine, il ministro a continuare a seguire con la massima attenzione la vicenda in discorso e, soprattutto, ad emanare finalmente i decreti attuativi della legge n. 219 del 2005.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Con riferimento, in particolare, all'appello del ministro alla responsabilità collettiva del mondo politico e dell'informazione, osserva come tutta la vicenda richiamata nell'atto di sindacato abbia avuto origine da un atto dell'A.I.F.A. e dai successivi interventi dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità, entrambi presieduti, com'è noto, dal professor Garaci. In proposito, osserva, altresì, come il doppio ruolo ricoperto dallo stesso professor Garaci, che finisce per essere controllore di se stesso, renda non pienamente rassicuranti le valutazioni espresse dai due soggetti da ultimo citati. Rileva, poi, che non risulta facilmente comprensibile la richiesta dell'A.I.F.A. di ritirare dal commercio alcuni lotti di emoderivati dal momento che, come ha assicurato il ministro nella sua risposta, non esiste alcun rischio per la salute pubblica. In conclusione, auspica, pertanto, che il Ministero possa fornire al Parlamento e ai cittadini ulteriori chiarimenti e rassicurazioni.

Silvana MURA (IdV), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara insoddisfatta. Ricorda, in particolare, come l'allarmismo denunciato dal ministro sia stato generato *in primis* proprio dagli enti e organi preposti a garantire, tra l'altro, la sicurezza e la qualità degli emoderivati, che si sono pronunciati difformemente. Ricorda, altresì, che nel comunicato congiunto dell'A.I.F.A. e del-

l'Istituto superiore di sanità, diramato il giorno stesso in cui il quotidiano «la Repubblica» ha pubblicato l'articolo richiamato nell'interrogazione, si fa riferimento a problematiche tecniche non ancora risolte. Osserva, infine, che la credibilità del parere reso dal Consiglio superiore di sanità appare oggettivamente inficiata dal doppio ruolo ricoperto dal professor Garaci, come presidente dell'Istituto che ha richiesto il parere e dello stesso Consiglio, che lo ha reso.

Il ministro Ferruccio FAZIO, intervenendo per una breve precisazione, desidera ringraziare tutti gli interroganti per il tono delle loro repliche e, con riferimento a quanto affermato dalle onorevoli Farina Coscioni e Mura, ribadisce la propria totale tranquillità per l'operato di tutti i soggetti interessati, ritenendo, in particolare, che la composizione del Consiglio superiore di sanità ne garantisca l'autorevolezza e la totale indipendenza di giudizio, anche nei confronti nelle opinioni del suo presidente. Accoglie, quindi, l'invito dell'onorevole Miotto a continuare a seguire la vicenda con la massima attenzione e fornisce rassicurazioni sull'adozione, in tempi ragionevolmente brevi, dei decreti attuativi della legge n. 219 del 2005.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 gennaio 2011.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 11.30.

ALLEGATO

5-04095 Farina Coscioni: Controlli sulla produzione di emoderivati da parte della « Kedrion » SPA

5-04099 Miotto: Valutazioni dell'A.I.F.A. e dell'I.S.S. sui rischi di contagio derivanti dall'impiego di emoderivati prodotti dalla « Kedrion » SPA.

5-04104 Palagiano: Controlli sulla produzione di emoderivati da parte della « Kedrion » SPA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il plasma raccolto in Italia e utilizzato per la produzione di emoderivati è conforme a quanto previsto dalla legislazione italiana ed europea e garantisce la stessa sicurezza del plasma e degli altri emocomponenti labili utilizzati a livello trasfusionale.

Donazioni

In Italia il singolo donatore viene sottoposto ad una accurata analisi da parte del medico responsabile del centro trasfusionale a garanzia e tutela della salute del donatore stesso e del ricevente. La donazione in Italia si basa sul principio della donazione volontaria e non retribuita; i donatori sono prevalentemente periodici e lo stato di buona salute è costantemente monitorato prima delle donazioni.

La Direttiva Europea 2002/98/CE e la Farmacopea Europea (monografia n. 0853 « *Human plasma for fractionation* ») prevedono per il plasma da destinare alla produzione di medicinali, il controllo sulle donazioni per i marcatori sierologici HBsAg, anti-HCV, anti HIV 1/2 demandando a ciascun Paese membro l'eventuale richiesta di test supplementari per donatori specifici o per particolari situazioni epidemiologiche.

In Italia, vige il principio del doppio controllo determinazioni marcatori B/C/HIV/sifilide e screening molecolari B/C/HIV/NAT.

In base al contesto epidemiologico presente, le donazioni di sangue/plasma sono obbligatoriamente sottoposte alla determinazione dei marcatori HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 e sifilide, allo screening molecolare per la ricerca di HCV RNA dal 28 giugno 2002 e di MIV RNA e HBV DNA dal 4 giugno 2008.

Plasma pool per la produzione di medicinali emoderivati

La legge 219 del 21 ottobre 2005, all'articolo 15, comma 4, prevede che gli emoderivati «... destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare da plasma raccolto esclusivamente sul territorio italiano, sia come materia prima sia come derivati intermedi». Lo stesso articolo, al comma 8 stabilisce che «gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di stato...».

Il plasma raccolto nelle regioni italiane viene inviato alla ditta Kedrion che ha stipulato un contratto in conto lavorazione, che prevede la restituzione dei far-

maci emoderivati prodotti alle regioni che hanno contribuito alla raccolta del plasma.

Una volta che il plasma italiano viene trasferito negli stabilimenti di produzione di medicinali emoderivati della ditta Kedrion, attualmente l'unica autorizzata alla lavorazione di tale plasma, le singole donazioni vengono assemblate in pool contenenti 1.000-11.000 donazioni. La ditta effettua il controllo di questi pool per i marcatori virali anti-HIV 1/2, HBsAg e HCV RNA in conformità alla Farmacopea Europea.

La ricerca aggiuntiva di HAV RNA e/o Parvovirus B19 DNA (PVB 19) è limitata ai plasma pool destinati alla produzione di alcuni specifici emoderivati: plasma virus-inattivato (HAV e PVB19) e immunoglobuline anti-D sia per uso intramuscolare che endovenoso (PVB19), in accordo alla Farmacopea Europea (Monografie n. 1646, 557 e 1527), che per il PVB19 DNA impone un limite pari a 10.000 UI/mL di plasma.

La Ditta Kedrion produce e commercializza anche medicinali emoderivati ottenuti da plasma estero raccolto in Germania, Austria e USA, dove la situazione epidemiologica e il sistema di raccolta sono diversi da quelli nazionali, perché è prevista la donazione a fini di lucro. Tali emoderivati sono utilizzati anche in Italia, dove non si è raggiunta ancora l'autosufficienza nazionale di raccolta di plasma per la produzione di emoderivati.

Le donazioni di sangue/plasma estero vengono controllate presso i centri di raccolta per i marcatori HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 e mediante test NAT per HIV RNA, HBV DNA, HCV RNA, HAY RNA, e PVB19 DNA.

Gli stessi controlli vengono ripetuti dalla Kedrion sui plasma pool di produzione. La ricerca mediante test NAT per HIV RNA, HBV DNA, HAV RNA, e PVB19 DNA è effettuata dalla ditta su base volontaria in quanto risponde a *standard* internazionali proposti dalla Associazione Internazionale dei produttori di emoderivati (*Plasma Protein Therapeutic Association* - PPTA).

Il controllo per HAV delle donazioni raccolte in Italia non viene eseguito in base alla valutazione scientifica della situazione epidemiologica della popolazione italiana che è largamente immunizzata con una prevalenza dell'85 per cento della popolazione adulta, contro questa infezione virale. Anche per quanto riguarda il PVB 19 (parvovirus) in Italia non si prevedono contratti specifici in quanto l'infezione è in genere benigna e autolimitante in soggetti sani. Eventuali rischi sono descritti per le donne in gravidanza, peraltro in gravidanza per molte applicazioni si usano le Igg antiD testate per il parvovirus e in soggetti immunodepressi, come descritto nei foglietti illustrativi. Si sottolinea che in Italia esiste un elevato tasso di siero prevalenza di anticorpi anti-PVB19. Non esistono evidenze di trasmissione virale attraverso i medicinali emoderivati da plasma italiano da almeno 10 anni.

Processo produttivo

I processi produttivi degli emoderivati, descritti nei dossier di AIC, comprendono specifiche fasi di rimozione e/o inattivazione virale, caratteristiche per ciascun prodotto, convalidate dalla ditta per dimostrarne l'efficacia ed approvate dalle Autorità competenti. Il processo produttivo è conforme ai requisiti stabiliti dalle linee-guida europee in vigore e fornisce un adeguato livello di sicurezza virale dei farmaci emoderivati in Italia. Infatti, i valori di riduzione virale ottenuti negli studi di convalida sono superiori ai requisiti stabiliti dalle linee guida europee.

Gli emoderivati prodotti da plasma italiano e plasma estero hanno gli stessi processi produttivi descritti nelle AIC, compresa l'IgVena.

Controlli prima dell'immissione in commercio

Prima della restituzione alle regioni o dell'immissione in commercio, gli emoderivati sono sottoposti al Controllo di stato,

lotto per lotto, che consiste nell'analisi di campioni di prodotto finito e di plasma pool di origine da parte dell'Istituto superiore di sanità o da altro Laboratorio ufficiale di controllo europeo (OMCL), come stabilito dal decreto ministeriale 31 marzo 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2008). I plasma pool vengono nuovamente saggiati per i marcatori virali anti-HIV 1/2, HBsAg e HCV RNA, (*screening* molecolare) in conformità a quanto previsto dalle linee-guida europee e dalla Farmacopea Europea, la procedura di rilascio dei lotti di emoderivati e dei plasma pool è armonizzata in ambito europeo e non prevede saggi aggiuntivi.

Le recenti vicende riportate da un organo di informazione

Vediamo ora da cosa nasce l'ipotesi di una querelle tra AIFA e ISS. Chiariamo anzitutto i ruoli di AIFA/ISS/CSS:

l'AIFA è un ente regolatorio;

ISS è il braccio operativo del Ministro della salute per tutti i controlli che garantiscono la salute pubblica.

Il Consiglio superiore di sanità è l'organo di alta consulenza del Ministro della salute.

Dunque:

Kedrion utilizza sia emoderivati da sangue italiano sia da sangue estero;

sul sangue italiano si fanno i controlli per B/C/HIV/sifilide non ritenendosi necessari altri controlli, in linea con la normativa Europea;

sul sangue estero si fanno controlli per B/C/HIV+A+parvovirus, trattandosi di plasma ad origine commerciale;

Kedrion ha inviato ad AIFA la documentazione per l'AIC (autorizzazione immissione in commercio);

nel dossier, Kedrion ha inserito i dati inerenti sia al plasma italiano sia a quello estero;

ha però, incluso tutti tali dati in un plasma *master file* in cui si prevedono controlli oltre che per B/C/HIV anche per e A e/parvovirus;

questi ultimi due controlli come ho già detto non sono presenti nel plasma di provenienza italiana, senza che per questo detto plasma non sia meno sicuro;

l'AIFA ha rilevato questa non conformità;

l'ISS ha garantito la sicurezza del plasma italiano;

non si tratta quindi di nessuna querelle tra l'ISS e AIFA ma della diversa funzione dei due Enti: AIFA ha riscontrato una non conformità regolatoria formale, l'ISS ha certificato che al di là di questo aspetto formale il prodotto è comunque sicuro;

in questi casi per maggiore sicurezza si chiede un parere al Ministro vigilante (Ministro della salute) che per ulteriore e massima sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio superiore di sanità;

il Consiglio, presieduto dal professor E. Garaci, ha interessato per la sez. V, rappresentata dai massimi esperti nazionali. Ne ricordo la composizione: professore Alberto Albertini presidente, professore Roberto Passariello vice presidente, professore Giovanni Biggio, dottore Giuseppe Brancato, professore Bruno Dalla Piccola, professore Silvio Garattini, professoressa Maria Carla Gilardi, professore Giovanni Lucignani, professoressa Maria Carla Marciani, dottore Marco Onofri, dottore Claudio Zanon; Esperti: professore Andrea Bacigalupo, dottore Giovanni Zotta, dottore Fabrizio Oleari, professore Guido Rasi, professore Andrea Mandelli, professore Giuliano Grazzini, dottore Carlo Pini, professore Valter Ricciardi. In questa formazione, la Sezione ha fornito al Ministro della salute totali rassicurazioni al riguardo, escludendo l'opportunità di misure restrittive;

è evidente che queste diverse funzioni dei vari Enti vigilati dal Ministro della salute e questo meccanismo di doppi controlli sono una ulteriore garanzia per i cittadini italiani, al contrario di molti altri Paesi.

Quanto alle problematiche tecniche da superare di cui si fa riferimento nel comunicato congiunto AIFA e ISS, si riferiscono alla elaborazione, peraltro già in fase finale, di un plasma *master file* per il sangue di provenienza italiana. Tale procedura sta avvenendo di intesa con le regioni ed è vicina alla conclusione, comunico infatti che mancano solo alcuni passaggi finali, quali per esempio le ispezioni d'obbligo. L'esistenza del *master file* per il sangue italiano non modificherà comunque né la sicurezza né la tracciabilità di questo sangue, che come prima ho già detto, è totale.

Conclusioni

In conclusione, in Italia gli emoderivati, prima dell'utilizzo, sono sottoposti ai seguenti controlli:

1) Al momento della donazione *a)* sierologici: epatite B, epatite C, HIV, Lue

b) molecolari (NAT): epatite B, epatite C, HIV;

2) sul plasma pool *a)* sierologici: epatite B, HIV *b)* molecolari: epatite C;

3) controllo di Stato *a)* sierologici: epatite B, HIV *b)* molecolari: epatite C.

Prova della sicurezza degli emoderivati prodotti in Italia è che da oltre 10 anni non vi sono evidenze di trasmissioni virali attraverso i medicinali emoderivati.

Infine, per rispondere in particolare all'ultimo punto dell'onorevole Palagiano, inerente presunte anomalie relative a ruoli istituzionali, è il Governo che chiede all'interrogante cosa intenda per « ruolo anomalo », visto che esistono le leggi dello Stato italiano a definire ciò che è concesso e ciò che non è concesso fare.

Colgo l'occasione invece per invitare l'onorevole interrogante e l'intera Commissione a fare una riflessione serena sul problema della responsabilità collettiva di chi, come le Istituzioni e la stampa, si occupa di sanità, al fine di non ingenerare allarmi palesemente infondati nella popolazione e in particolare negli ammalati su temi così delicati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore on. La Loggia</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Testo a fronte</i>)	88

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2011.

Enrico LA LOGGIA (Pdl), *presidente e relatore*, comunica che alla luce del lavoro istruttorio svolto, d'intesa con il Ministro, dopo la presentazione della sua proposta

di parere, ha presentato alcune modifiche alla stessa.

Ritiene necessario precisare che si tratta di un intervento che interessa soltanto alcuni dei temi già considerati, per cui le nuove proposte di modifica integrano e modificano solo talune delle condizioni recate dalla proposta di parere.

Ha ritenuto tuttavia opportuno, al fine di agevolare l'eventuale intervento emendativo da parte della Commissione, considerati anche i tempi disponibili, evitare di procedere alla distinta e puntuale presentazione di ciascuna proposta, predisponendo invece le stesse nella forma di un parere favorevole (*vedi allegato 1*) recante un'unica condizione interamente sostitutiva del testo dello schema di decreto. Pertanto i commissari potranno procedere alla eventuale presentazione di proposte emendative facendo riferimento all'articolo oggetto della presente condizione.

Precisa che per una più agevole esposizione delle modifiche è stato altresì predisposto un documento in cui esse sono appositamente evidenziate nel testo (*vedi allegato 2*).

Il ministro Roberto CALDEROLI nell'illustrare le proposte di modifica allo schema di decreto, precisa che queste rappresentano anche il frutto delle riunioni svoltesi nei giorni scorsi sia nell'ambito della Commissione sia con i rappresentanti dell'ANCI, finalizzate in particolare al superamento di talune criticità nonché ad accogliere alcune soluzioni prospettate nelle proposte emendative presentate dai componenti della Commissione stessa.

Un primo gruppo di modifiche riguardano il Fondo sperimentale di riequilibrio, stabilendo che il nuovo criterio di riparto delle risorse del Fondo in base al numero dei residenti, del quale si dovrà tener conto in sede di definizione delle modalità di riparto con l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali fino al 2013, sia limitato ad una quota pari al 30 per cento della dotazione complessiva del Fondo stesso. In ottemperanza alle prescrizioni della legge n. 42 del 2009 che prevedono la realizzazione di un sistema premiale, si dispone inoltre che una parte delle risorse del Fondo, pari al 20 per cento, sia riservata ai piccoli comuni – al di sotto dei 5.000 abitanti e di 3.000 se comuni montani – che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, comma 28 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di incentivarne l'attuazione. Si propone altresì di specificare nel testo che il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF, la cui quota resta fissata al 2 per cento, non affluisce al citato Fondo ma viene devoluto direttamente ai comuni sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica si dispone, limitatamente alle regioni a statuto ordinario, la soppressione a decorrere dal 2012 dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, stabilendo contestualmente il corrispondente incremento dell'accisa erariale a compensazione dei tributi devoluti ai comuni; a tale proposito, accogliendo alcune osservazioni in ordine

alla destinazione della dinamica del gettito dei tributi devoluti, si prevede poi che ai comuni sia garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito non determinino una modifica delle aliquote o delle quote.

In merito alla cedolare secca, si stabilisce al 21,7 per cento per il 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dal 2012 la quota di gettito del tributo da devolvere ai comuni, quota che, per gli anni 2011 e 2012 potrà essere rideterminata sulla base dei dati definitivi e del monitoraggio periodico, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, ferma restando la possibilità che sia incrementata in misura rispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione; tale quota potrà inoltre giungere fino al 100 per cento del gettito a decorrere dal 2014, con la contestuale riduzione della quota della compartecipazione all'IRPEF e della compartecipazione al gettito dei tributi relativi alle transazioni immobiliari. Sulla base delle perplessità sollevate da più parti circa il ridotto il vantaggio fiscale conseguente alla rimodulazione al 23 ed al 20 per cento delle aliquote della cedolare secca, se ne dispone l'abbassamento, rispettivamente, al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato; nel contempo, al fine di preservare l'appetibilità del regime opzionale di tassazione sostitutiva, si prevede che essa comporti la sospensione dell'aggiornamento del canone, che resta bloccato per tutto il periodo corrispondente alla durata del contratto.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che tale ultima misura se da un lato è suscettibile di favorire l'affittuario rende però meno conveniente per il locatore l'opzione per il regime della cedolare secca rispetto all'IRPEF, neutralizzando in tal modo l'effetto incentivante dovuto all'abbassamento delle aliquote.

Il ministro Roberto CALDEROLI rinviando alla relazione tecnica, in corso di

predisposizione, precisa che la convenienza alla scelta del regime sostitutivo rimarrebbe comunque a partire da un'aliquota di imposta del 27 per cento.

Relativamente all'imposta municipale propria, per l'introduzione della quale non è più prevista la deliberazione consiliare, se ne determina l'aliquota di equilibrio, suscettibile di revisione con DPCM, nello 0,76 per cento, che può essere ridotta discrezionalmente dai comuni fino alla metà in modo da consentire loro la possibilità di graduare il regime agevolativo sulla base di considerazioni inerenti fattispecie diverse.

In ordine all'imposta di soggiorno, accogliendo alcune delle proposte emendative presentate, si prevede l'estensione della facoltà di istituire tale tributo, oltre ai comuni capoluoghi di provincia, anche alle unioni di comuni, ai comuni turistici e alle città d'arte, prospettandone la trasformazione da imposta in misura fissa a imposta proporzionale al prezzo del soggiorno con un tetto massimo di 5 euro per notte.

Con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo che con un successivo DPCM, d'intesa con la Conferenza Stato-città, sia disciplinata la graduale cessazione anche parziale della sospensione del potere dei comuni di istituire il tributo o di variarne le aliquote, si stabilisce in ogni caso che i comuni possano istituire il citato tributo o incrementarne le aliquote fino ad un massimo dello 0,4 per cento, con il limite che l'addizionale non possa essere aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Analogamente, con un successivo DPCM si prospetta il riordino dell'imposta di scopo di cui alla legge n. 296 del 2006, prevedendo l'individuazione di ulteriori opere pubbliche da sovvenzionare con il tributo e la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa per la realizzazione dell'intervento e non solamente il 30 per cento come previsto dalla vigente normativa.

Infine all'articolo 8, al fine di preservare la pressione fiscale complessiva del sistema tributario nonché il criterio di

progressività, da un lato si prevede che si faccia riferimento anche alla componente tariffaria delle entrate locali e dall'altro si inserisce una clausola di salvaguardia operante per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i quali la manovrabilità delle aliquote, entro un limite massimo fissato con DPCM, dovrà risultare parametrata agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con legge statale.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) chiede approfondimenti di carattere tecnico in ordine alla quantificazione delle risorse affluenti al Fondo sperimentale di riequilibrio, stante la evidente rimodulazione della dotazione dello stesso operata con le modifiche proposte.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, sospende la seduta per consentire agli uffici lo svolgimento di approfondimenti tecnici sugli emendamenti presentati in ordine alle modifiche ora illustrate dal Ministro.

La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 16.10.

Il ministro Roberto CALDEROLI in riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore Barbolini, segnala che molte delle questioni e condizioni poste sono state riprese o comunque assorbite nel testo dell'articolato come riportato nella proposta di parere del relatore La Loggia. Ciò vale per le condizioni di cui ai numeri 1), qualora si faccia riferimento alla devoluzione di gettito e non all'attribuzione di quote dello stesso, 3), 4), 6), 7), 8), qualora la parola « sessantesimo » sia sostituita con « trentesimo », 11), 14), 15), 17), 20), 23), 24), 26), 27), 28), 30), 31), 32), 33), 34), limitatamente ai commi 7-*bis* e 7-*ter*. Vale altresì per la condizione numero 25), qualora sia riformulata come segue: « A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009 n. 42, e dell'ar-

articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune». Valuta favorevolmente anche la condizione n. 35), qualora gli articoli 7-bis e 7-ter siano riformulati come nel testo ora riportato nella proposta di parere del relatore La Loggia, e qualora l'articolo 7-quater sia espresso come osservazione, ad eccezione del comma 3, ora previsto in tale proposta. Esprime orientamento favorevole altresì per le condizioni numero 5) e 9), qualora trasformate in osservazioni, mentre l'avviso è contrario sulle condizioni numero 2), 10), 12, 13), 16), 21), limitatamente all'ultimo periodo, 22), 29), 36) 37) e 38), nonché ad entrambe le osservazioni riportate nelle lettere a) ed in quelle riportate alla lettera c), mentre valuta favorevolmente quella di cui alla lettera b).

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, per quanto concerne le proposte emendative (vedi seduta del 25 gennaio 2011) presentate alla propria proposta di parere del 20 gennaio, esprime parere contrario sulle proposte emendative 21 Vitali, 25 Stradiotto, 31, 63 e 64 Boccia, 36 Causi, 40 D'Ubaldo, 12 e 14 Baldassarri, 41 Misiani, 43 Stradiotto, 44 Vitali, 48 Boccia, 9 Galletti e 15 Baldassarri, 26 Stradiotto, 52 Nannicini, 53 Stradiotto, 27 Stradiotto, 60 Causi, 61 D'Ubaldo e 62 Boccia.

Esprime invece un invito al ritiro, tenendo conto del fatto che numerose modifiche contenute nella nuova proposta di parere fanno riferimento, e in taluni casi prospettano situazioni analoghe, alle materie oggetto delle proposte emendative, per le proposte 28 e 29 Vitali, 30 Enzo Bianco, 10 Baldassarri, 22 Paolo Franco, 2 Corsaro, 37 Misiani, 11 Baldassarri, 38 Soro, 39 Enzo Bianco, 13 Baldassarri, 42 Nannicini, 3, 4 e 5 Corsaro, proponendone, per queste ultime tre, la riformulazione in termini di osservazione al parere, 45 Vitali, 46 Causi, 47 Enzo Bianco, 49 Boccia e 50 Misiani, 16 e 17 Baldassarri, 51 Misiani, 54 Vitali, 18 Baldassarri, 6 Stancanelli, 1 Bernini e 8 D'Ubaldo, 55 Causi, 56 Misiani, 57 Vitali, 58 Soro, 59

Causi, 19 Baldassarri, 23 e 24 Paolo Franco e 20 Baldassarri. Precisa inoltre che in taluni casi l'invito al ritiro può essere messo in relazione al fatto che alcune di tali proposte sono sostanzialmente assorbite nella nuova proposta di parere. Esprime infine parere favorevole sulle proposte emendative 33 D'Ubaldo e 34 Stradiotto, nonché 35 Vitali, a condizione che sia riformulata sostituendo il termine del 30 settembre con quello del 31 ottobre. Segnala infine che è in corso di riformulazione la proposta emendativa 7 Corsaro, che quindi verrà successivamente valutata.

Per quanto concerne i tempi di presentazione, dato il limitato numero di modifiche che reca la nuova proposta di parere, ritiene che possa essere confermato il termine già stabilito per la giornata di domani, venerdì 28 gennaio, il cui orario può fissarsi alle ore 17. Poiché inoltre molte delle proposte emendative finora presentate sono superate in base alla nuova proposta di parere, come ora emerso in relazione ai numerosi inviti al ritiro formulati, invita i Gruppi a ripresentare quelle proposte che ritengano comunque valide anche in presenza della nuova proposta medesima, intendendosi conseguentemente superate, e quindi non più oggetto di esame, quelle che non risulteranno presentate.

La Commissione concorda.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nel convenire con quanto stabilito segnala fin d'ora che ad esclusione della propria proposta in tema di tassa di soggiorno, su cui sono intervenute modifiche nella nuova proposta di parere, le altre proposte a propria firma debbono intendersi tutte ripresentate.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nel segnalare la necessità, invitando la Presidenza in tal senso, che sia chiarito l'effetto procedurale nel caso in cui nelle votazioni della Commissioni si registrasse la parità di voti favorevoli e contrari, auspica che per il provvedimento in esame, che pre-

senta aspetti finanziari di assoluta rilevanza, sia opportunamente curato il raccordo relativo alla tempistica delle votazioni dei pareri presso la Commissione e presso le Commissioni bilancio delle due Camere, paventando la possibilità che, a differenza dei precedenti pareri, possa questa volta determinarsi qualche difformità nei testi approvati.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, assicura che si adopererà in tal senso, fermo restando che, come è noto, e il parere delle Commissioni bilancio e quello della Commissione vengono resi direttamente al Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI in relazione alla questione posta dal collega Causi, assicura che il Governo si sta adoperando fattivamente per dar conto tempestivamente degli effetti finanziari delle modifiche, segnalando che è in corso di trasmissione la relazione tecnica sulle stesse, che consentirà anche alle Commissioni bilancio di disporre di tutti gli elementi necessari alla valutazione degli effetti finanziari del testo ai fini del parere.

Il senatore Walter VITALI (PD) nell'apprezzare il fatto che siano stati presentati i dati relativi alla compartecipazione comunale all'IRPEF, ritiene opportuno che, ai fini di una migliore leggibilità, gli stessi siano rielaborati, come richiesto anche da altri colleghi, in modo da evidenziarne i valori pro-capite, fermo restando che alcuni specifici elementi informativi andranno forniti mediante l'aggiornamento della relazione tecnica che verrà presentata a corredo delle novità del testo recate nel parere. La relazione dovrà a suo avviso far riferimento, in particolare, alle basi di previsione della dinamica dell'andamento del gettito dell'IRPEF nel tempo, per verificare come esso incida sull'alimentazione del Fondo di riequilibrio, nonché ai criteri utilizzati per il calcolo del gettito della cedolare secca, sulla cui base è stata individuata la quota devoluta ai comuni; analoga valutazione andrebbe altresì con-

dotta con riferimento all'aliquota base dell'IMU, fissata allo 0,76 per cento.

Nel prendere favorevolmente atto che il nuovo testo recepisce alcuni rilievi dell'opposizione e dell'ANCI, afferma tuttavia che tali modifiche non appaiono sufficienti a superare le contrarietà espresse da parte del proprio gruppo, che ritiene ancora aperte numerose questioni. Tra queste segnala innanzitutto la possibilità di manovrare l'addizionale comunale all'IRPEF, nonché l'introduzione dell'imposta di soggiorno fin dal 2011, che finiranno per aggravare la pressione fiscale, dovendo i comuni far fronte al taglio delle risorse disposto con il decreto legge n.78 del 2010. Osserva poi come costituisca un elemento distorsivo la scelta di differenziare i percorsi, che andrebbero invece attuati congiuntamente, della definizione dell'autonomia dei comuni e della perequazione. Anche la cedolare secca costituisce una ulteriore distorsione, in quanto costituisce una norma fiscale, che non può rilevare ai fini della realizzazione di una autonomia impositiva municipale.

Nel sottolineare inoltre che il nuovo testo conferma che il peso fiscale concerne prevalentemente i possessori di seconde case, contravvenendo in tal modo al fondamentale principio dell'identità tra contribuenti e beneficiari, fa presente che la proposta del proprio gruppo che introduceva la *service tax* aveva lo scopo di evitare tale distorsione.

Nel giudicare positivamente alcune novità nel testo derivante dalla nuova proposta di parere, come la scelta di meccanismi premiali per le unioni dei comuni, la fissazione espressa dei livelli della compartecipazione all'IRPEF, della compartecipazione sulla cedolare secca, nonché dell'aliquota base dell'IMU, illustra alcune ulteriori questioni sulle quali il proprio gruppo rimane in disaccordo. Si tratta degli incentivi per gli inquilini previsti nel nuovo testo, che appaiono esigui rispetto alle detrazioni contenute negli emendamenti proposti dal proprio gruppo e che potrebbero incidere negativamente sulla copertura finanziaria del provvedimento, nonché della possibile sottostima dell'ali-

quota base dell'IMU; tali questioni renderebbero opportuno che i pareri delle Commissioni bilancio siano antecedenti al voto conclusivo della Commissione.

Nel valutare positivamente, con riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio, la previsione di una clausola di salvaguardia finanziaria ritiene che questa vada ulteriormente precisata. Tuttavia, poiché non è ancora definito il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard*, sottolinea la necessità di introdurre una norma in base alla quale il Fondo venga distribuito garantendo i comuni dall'eventualità di subire delle perdite se non nell'ambito di un *range* predefinito. Giudicando infine poco credibile che all'entrata a regime del Fondo perequativo dal 2014 lo Stato riesca a trovare nuove risorse per alimentarlo, dato che i trasferimenti saranno interamente fiscalizzati, sottolinea la necessità di individuare da subito una forma anche parziale di alimentazione di tale Fondo, garantendo altresì il rispetto del principio della territorialità dell'imposta, avanzando conseguentemente la proposta di utilizzare allo scopo il gettito della cedolare secca.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene che la questione di dotare il Fondo

perequativo mediante un tributo di natura erariale possa essere attentamente considerato.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD), alla luce dei pareri espressi, ritiene che molte questioni restino ancora da affrontare. Informa la Commissione di aver effettuato uno studio – che consegna – relativo al gettito pro-capite, classificato per regione, nelle ipotesi di compartecipazione al gettito IRPEF del 2 per cento a favore dei comuni, di destinazione ai comuni di una compartecipazione al gettito IVA al 3,1 per cento, nonché di devoluzione ai comuni dell'intero gettito dell'imposta di registro.

Il ministro Roberto CALDEROLI ribadisce la contrarietà all'estrapolazione dell'imposta di registro dalle altre imposte del settore immobiliare in quanto avrebbe effetti negativi in termini di semplificazione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni
in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).**

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard;

rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzioni ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo, da una parte, che una quota del trenta per cento del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti e, dall'altra, che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, nonché per le isole monocomune, siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate e idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della predetta quota del 30 per cento;

constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei comuni al-

l'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative – elevate nel loro importo – previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 21 per cento, ed una agevolata del 19 per cento per i contratti a canone concordato, prevedendo al contempo un meccanismo di agevolazione a favore dei conduttori volto a contenere gli aumenti dei canoni di locazione a loro carico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

ART. 1.

(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del

Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa.

4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30

per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione all'IRPEF di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti

soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

6-bis. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento

degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

ART. 2.

(Cedolare secca sugli affitti).

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,

convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di

definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone infe-

riore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

ART. 2-bis.

(Imposta di soggiorno).

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi

in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

ART. 2-ter.

(Addizionale comunale all'IRPEF).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il

limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ART. 2-*quater*.

(*Imposta di scopo*).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

ART. 3.

(*Federalismo fiscale municipale*).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in

materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 4.

(*Imposta municipale propria*).

1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in ca-

tasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili

posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

ART. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria).

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei comuni.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono

introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, de-

stinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

ART. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi	9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)	2 per cento

»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il

catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ART. 7.

(Imposta municipale secondaria).

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

ART. 7-bis.

(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

ART. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).

1. L'imposta municipale propria è in deducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;

b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via

transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.

6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione

del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; in ogni caso, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono stabilire, entro il limite massimo di aliquota fissato dal decreto, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblica-

zione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determinino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, al termine della fase transitoria prevista dall'articolo 1, comma 2, e, dunque, a decorrere dall'attivazione del fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sia prevista una compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto in luogo

della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

d) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il

finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;

e) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari;

f) valuti il Governo l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo che si rendano necessarie anche per una più adeguata collocazione degli articoli.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).**TESTO A FRONTE**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

ART. 1.

(Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4, **lettera a)**;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

ART. 1.

(Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del **20 gennaio 2011**

1-*bis*. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

3. Ai Comuni è attribuita una partecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, pari al 2 per cento.

4. Il gettito delle seguenti imposte resta o è attribuito allo Stato:

a) imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto;

b) addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. **L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2012.**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia **27 gennaio 2011**

1-*bis*. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

3. Ai Comuni è attribuita una partecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche **pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la partecipazione stessa.**

4. **Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.**

4-*bis*. **A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che **il gettito di cui al comma 1-bis** sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, **anche** della necessità che **una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo** sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. **Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre.** In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i Comuni **che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune,** sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, **idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai Comuni. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai Comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione all'irpef di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

6-bis. Ai Comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai Comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera *c*), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.

ART. 2.

(Cedolare secca sugli affitti).

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera *c*), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.

ART. 2.

(Cedolare secca sugli affitti).

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del **20 gennaio 2011**

del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del **23** per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al **20** per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del de-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia **27 gennaio 2011**

del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché **delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.** Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del **21** per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al **19** per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del de-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del **20 gennaio 2011**

6. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione:

a) a decorrere dall'anno 2011, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;

b) a decorrere dall'anno 2012, per i contratti diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia **27 gennaio 2011**

Soppresso

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del **20 gennaio 2011**

data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo in apposito fondo per essere destinata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia **27 gennaio 2011**

data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

soppresso

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

ART. 7-bis.

(Imposta di soggiorno).

1. I Comuni capoluogo di provincia possono istituire con deliberazione del consiglio **comunale**, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione **alla loro classificazione da 0,5 a 5** euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

ART. 2-bis.

(Imposta di soggiorno).

1. I Comuni capoluogo di provincia, **le unioni dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte** possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture **ricettive** situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione **al prezzo sino a 5** euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, **di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.**

2. Con regolamento da adottare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, **nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.** Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

ART. 2-ter.

(Addizionale comunale all'IRPEF).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'irpef, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i Comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i Comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

ART. 2-quater.

(Imposta di scopo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

ART. 3.

(Federalismo fiscale municipale).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei Comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

ART. 3.

(Federalismo fiscale municipale).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei Comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del **20 gennaio 2011**

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

(Imposta municipale propria).

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, **con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il 30 novembre dell'anno precedente** e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia **27 gennaio 2011**

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, **tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

ART. 4.

(Imposta municipale propria).

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota **percentuale stabilita con la legge di stabilità, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica**. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi dei commi 6 e 7.

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota **dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica**. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del **comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.**

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta **fino** alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del **20 gennaio 2011**

ART. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria).

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in **quattro** rate di pari importo, scadenti la prima **il 31 marzo, la seconda il 16 giugno, la terza il 30 settembre e la quarta il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei Comuni.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia **27 gennaio 2011**

delle società. **Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i Comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.**

ART. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria).

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in **due** rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la **seconda** il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei Comuni.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del **20 gennaio 2011**

dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

ART. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento »;

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis).

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia **27 gennaio 2011**

dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

ART. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento »;

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: « dell'aliquota del 3 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « dell'aliquota del 2 per cento ».

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ART. 7.

(Imposta municipale secondaria).

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ART. 7.

(Imposta municipale secondaria).

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del **20 gennaio 2011**

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

ART. 7-bis.

(Imposta di soggiorno).

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia **27 gennaio 2011**

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Vedi articolo 2-bis.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

ART. 7-ter.

(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

ART. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

Art. 7-ter.

(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

ART. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome **il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:**

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 e **dell'imposta municipale propria;**

b) la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a) **sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive.

5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;

b) **sono stabilite** la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); **con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.**

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, **anche con riferimento alle tariffe**, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

spesa storica, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è **disciplinato** il fondo perequativo **ai sensi dell'articolo 13** della citata legge n. 42 del 2009, **tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio**. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.

6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino **dell'imposta di scopo** e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea.

6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al rior-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

spesa storica, **nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali**, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è **istituito e disciplinato** il fondo perequativo **di cui all'articolo 13** della citata legge n. 42 del 2009. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.

6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi **ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la** gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. **Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.**

6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al rior-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del **20 gennaio 2011**

dino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **A de-**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia **27 gennaio 2011**

dino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, **a decorrere dall'anno 2014**, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; **in ogni caso, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono stabilire, entro il limite massimo di aliquota fissato dal decreto, aliquote dell'addizionale irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.**

6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **A de-**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

correre dal 1° gennaio 2011 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al fondo di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la **stessa percentuale** è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

correre dal 1° gennaio 2014 **l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo** è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	113
AVVERTENZA	113

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori

PASSONI (PD) e RUTELLI (Misto-API) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 9.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Elezione del Segretario.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame di una domanda di autorizzazione a eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 13-bis) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO D'INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AVVERTENZA	18
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313)	19
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione	20
5-03702 Giovanelli: Sui lavoratori assunti a tempo determinato dal Ministero dell'interno	20
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	22
Sugli atti di sindacato ispettivo	21
5-03169 Ciccanti: Sulle sigle delle province di appartenenza degli esuli giuliano-istriano-dalmati	21
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	24
5-03845 Ciccanti: Sull'assegnazione per il 2010 dei contributi della Riserva Fondo lire UNRRA ..	21
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	25

VI Finanze

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini	26
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	26
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	35

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi. Atto n. 316 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>) .	27
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Barbato, Cambursano e Messina</i>)	37
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	27
AVVERTENZA	34

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03212 Ghizzoni: Finanziamenti aggiuntivi per la programmazione di corsi di recupero scolastico	39
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-03445 Pes: Sull'inserimento dei docenti di educazione musicale nella classe di concorso 31/A (ex A031)	40
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-03764 De Pasquale: Reclutamento della dirigenza scolastica	40
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	45

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. C. 2302 Granata	40
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisticchio	40
AVVERTENZA	40

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

7-00414 Benamati: Sui requisiti per le costruzioni antisismiche.	
7-00409 Alessandri: Sull'isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Nota del Governo</i>)	49
AVVERTENZA	48
ERRATA CORRIGE	48

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-03683 Corsini: Futuro dell'azienda Iveco in provincia di Brescia	51
5-03777 Bosi: Liberalizzazione del comparto del tabacco lavorato	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-03820 Velo: Ripristino degli ecoincentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale	52
5-03848 Contento: Questioni connesse alla dichiarazione relativa ai prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale	52
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	58

5-03854 Buonanno: Disservizi della Società Enel Gas relativi a ritardi nella consegna delle bollette	52
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	60
5-03876 Fadda: Esclusione del gasdotto Galsi dai corridoi dell'Unione europea per il trasporto di elettricità, gas e petrolio	53
5-03893 Anna Teresa Formisano: Continuità produttiva dello stabilimento Deco Scala di Castrocielo in provincia di Frosinone	53
5-04009 Miglioli: Individuazione di aree dell'Appennino modenese quali possibili siti per il deposito di scorie nucleari	53
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	62
AUDIZIONI:	
Audizione del ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio) ...	53
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-04095 Farina Coscioni: Controlli sulla produzione di emoderivati da parte della « Kedrion » SPA.	
5-04099 Miotto: Valutazioni dell'A.I.F.A. e dell'I.S.S. sui rischi di contagio derivanti dall'impiego di emoderivati prodotti dalla « Kedrion » SPA.	
5-04104 Palagiano: Controlli sulla produzione di emoderivati da parte della « Kedrion » SPA ..	63
ALLEGATO (Testo della risposta)	65
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	69
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore on. La Loggia)	75
ALLEGATO 2 (Testo a fronte)	88
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	113
AVVERTENZA	113

